



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Direttive concernenti il certificato di assicurazione ed il conto individuale (D CA/CI)

Valide dal 1° gennaio 2010

Stato: 1° giugno 2016

318.106.02 i D CA/CI

06.16

Premessa

La presente nuova edizione, in vigore dal 1° gennaio 2010, sostituisce quella valida dal 1° luglio 2008.

In seguito alla creazione della funzione UPI nel registro centrale degli assicurati AVS/AI e all'armonizzazione di quest'ultimo con i registri di persone della Confederazione (Infostar, SIMIC, VERA, Ordipro) e i registri degli abitanti è stato necessario procedere a importanti adeguamenti.

Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2012

Il presente supplemento contiene gli adeguamenti resisi necessari in seguito alla modifica apportata alla legge federale per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gennaio 2012.

Gli adeguamenti, che prevedono l'introduzione del principio di realizzazione e la soppressione dei compensi per la contribuzione alle spese domestiche (Lidlöhne), riguardano il conto individuale (2^a parte) e più precisamente le iscrizioni (capitolo 3) e lo splitting in caso di divorzio (capitolo 6).

Le modifiche sono contrassegnate dall'annotazione 1/12.

Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2014

Publicato nel giugno 2013

Con la legge contro il lavoro nero (LLN) è stato introdotto quale misura di controllo un confronto tra i dati dell'AVS e quelli dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD), che permetterà di rilevare in modo relativamente attendibile le prestazioni riscosse indebitamente.

Dal 2014, le casse di compensazione sono tenute a trasmettere almeno una volta al mese i dati relativi alle iscrizioni nei conti individuali (CI). Il primo trasferimento dei dati, verificati e iscritti nei CI, dev'essere effettuato al più tardi entro il 31 marzo 2014. In seguito, l'operazione dovrà essere ripetuta alla fine di ogni mese. L'ultima scadenza per inviare tutte le iscrizioni di un anno rimane fissata al 30 novembre.

Per questo motivo il N. 2104 è stato adeguato come segue:

2104 Le iscrizioni nei conti individuali sono trasmesse almeno una
1/14 volta al mese, la prima volta al più tardi il 31 marzo e in
seguito alla fine di ogni mese. Tutte le iscrizioni di un anno
vanno annunciate all'UCC al più tardi entro il 30 novembre
conformemente alla cifra 3 delle DT. Ogni iscrizione va
annunciata una sola volta.

Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2016

Il presente supplemento completa i N. 2306, 2314 e 2328.

Per la cifra chiave per il genere di contribuzione 7 (redditi non costitutivi per il calcolo delle rendite), le casse di compensazione devono imperativamente comunicare all'UCC un codice per casi speciali che fornisca informazioni sullo statuto professionale della persona. Per migliorare la codificazione e garantirne la correttezza, dal 1° gennaio 2016 per i contributi delle persone senza attività lucrativa che rientrano nella cifra chiave per il genere di contribuzione 7 si utilizza il codice per casi speciali 04 (per i redditi degli indipendenti si utilizza il codice per casi speciali 02 e per i redditi dei salariati il codice per casi speciali 03). Questo adeguamento del codice per casi speciali è fondamentale per poter analizzare i dati concernenti i conti individuali (CI) e studiare la fase di transizione dalla vita lavorativa al pensionamento.

L'anno durante il quale i redditi devono essere iscritti nel CI è stato disciplinato con l'introduzione, il 1° gennaio 2012, dell'articolo 30^{ter} capoversi 3 e 4 LAVS, che però non regola esplicitamente l'iscrizione nel CI di un reddito arretrato conseguito in un periodo **superiore a un anno**. Il presente supplemento completa dunque il N. 2328 definendo la procedura da seguire in tali casi.

Le modifiche sono contrassegnate dall'annotazione 1/16.

Premessa al supplemento 4, valido dal 1° giugno 2016

L'8 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha adottato la mozione Niederberger (14.3728) in cui si chiedeva di sopprimere l'obbligo di iscrivere i nuovi salariati presso la cassa di compensazione competente entro un mese dall'inizio del rapporto di lavoro, al fine di sgravare le imprese a livello amministrativo.

L'articolo 136 OAVS (RS 831.101) è abrogato con effetto dal 1° giugno 2016. Questo significa che i datori di lavoro non sottostanno più a tale obbligo e che l'attestato di assicurazione non viene più rilasciato. Non è necessario conservare i vecchi attestati.

I datori di lavoro iscrivono dunque annualmente, in occasione del conteggio individuale dei contributi, i nuovi collaboratori che dispongono già di un numero AVS. Quelli che non hanno ancora un numero AVS vanno annunciati immediatamente alla cassa di compensazione, che provvede ad attribuirne uno a ciascuno di loro.

Il datore di lavoro identifica i nuovi salariati soggetti all'obbligo contributivo sin dall'inizio del rapporto di lavoro al fine di poter allestire successivamente il conteggio individuale dei contributi secondo le regole previste. Sono inoltre state precisate misure coercitive quali la diffida e le multe d'ordine in caso di mancato adempimento dell'obbligo d'identificazione da parte del datore di lavoro.

Queste modifiche riguardano la prima parte del capitolo 4 "CA nel caso di cambiamento dell'attività lucrativa o dell'affiliazione". Inoltre, l'Allegato 7 "Prescrizioni per l'emissione degli attestati di assicurazione" è stato soppresso e gli Allegati 1 e 9 sono stati modificati.

Le modifiche sono contrassegnate dall'annotazione 6/16.

Indice

Abbreviazioni e definizioni	12
1 ^a parte: Numero d'assicurato e certificato di assicurazione (CA)	14
1. Principio	14
2. Numero d'assicurato	15
2.1 Struttura del numero d'assicurato	15
3. Emissione del CA	16
3.1 In generale	16
3.2 Richiesta di un CA	17
3.3 Emissione di un CA	18
3.4 Indicazioni sul CA	19
3.5 Controllo del nuovo CA	19
3.6 Consegna del CA	19
4. CA nel caso di cambiamento dell'attività lucrativa o dell'affiliazione	20
4.1 In generale	20
4.2 Cambiamento del posto di lavoro di salariati	20
4.3 Inizio di un'attività lucrativa supplementare	21
4.4 Cambiamento di cassa da parte dell'affiliato	21
5. CA in caso di prestazione	22
5.1 Allestimento del CA	22
5.1.1 Assicurati il cui reddito da lavoro o i cui periodi di contribuzione devono essere conteggiati	22
5.1.2 Assicurati il cui reddito da lavoro non deve essere conteggiato	22
5.1.3 Caso speciale	23
5.2 Consegna del CA	23
5.2.1 Assicurati per i quali non è stata eseguita alcuna RCI	23
5.2.2 Nel caso di rimborso o di trasferimento dei contributi di persone straniere e apolidi	23
6. Assegnazione di un numero d'assicurato al di fuori dell'AVS/AI	23

2 ^a parte: Conto individuale (CI)	25
1. Tenuta del CI	25
1.1 In generale	25
1.2 Annuncio delle iscrizioni nei CI all'UCC	25
1.3 CI di complemento.....	26
1.4 Confronto periodico dell'archivio CI con il registro centrale degli assicurati dell'UCC	26
2. Apertura del CI.....	27
2.1 In generale	27
2.2 Procedura.....	28
2.3 Apertura di un conto ausiliario	29
3. Iscrizioni nel CI.....	29
3.1 In generale	29
3.2 Iscrizioni ordinarie.....	31
3.2.1 Numero d'affiliato	31
3.2.2 Cifra chiave	32
3.2.2.1 Principio.....	32
3.2.2.2 Cifra chiave per il genere di contribuzione	33
3.2.2.3 Cifra chiave delle iscrizioni «in meno» e degli storni	34
3.2.3 Durata di contribuzione.....	34
3.2.4 Anno di contribuzione	36
3.2.4.1 Principi	36
3.2.4.2 Pagamento di salari arretrati.....	36
3.2.5 Reddito.....	37
3.2.5.1 Principio.....	37
3.2.5.2 Reddito dei salariati	37
3.2.5.3 Reddito degli indipendenti e dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi	39
3.2.5.4 Reddito delle persone senza attività lucrative	39
3.3 Iscrizioni per casi speciali	40
3.3.1 Casi che richiedono più iscrizioni.....	40
3.3.2 Periodi salariali a cavallo tra due anni civili.....	41
3.3.3 Contributi ridotti	41
3.3.4 Contributi condonati.....	42
3.3.5 Contributi irrecuperabili.....	42

3.3.6	Pagamento o compensazione con prestazioni di contributi dichiarati irrecuperabili.....	43
3.3.7	Imputazione di contributi provenienti da un'attività lucrativa esercitata da persone non attive.....	43
3.3.8	Iscrizioni nel caso di insolvenza del datore di lavoro	44
3.4	Iscrizione di Lidlöhne	45
3.5	Restituzione di prestazioni soggette a contribuzione	45
3.6	Iscrizione di accrediti per compiti assistenziali	45
3.7	Controlli di plausibilità.....	46
4.	Rettifica di iscrizioni nel CI	47
4.1	Aumento del reddito	47
4.2	Diminuzione del reddito	47
4.2.1	Senza modifica del periodo di contribuzione.....	47
4.2.2	Con modifica simultanea della durata di contribuzione	47
4.3	Altre rettifiche	47
4.4	Correzioni da eseguire dopo la RCI.....	48
5.	Estratto del CI	49
5.1	Estratto del CI destinato agli assicurati.....	49
5.1.1	Diritti degli assicurati.....	49
5.1.2	Consegna.....	49
5.1.3	Forma e contenuto	49
5.1.4	Trattamento delle richieste di rettifica	51
5.2	Riunione di estratti di CI destinata agli assicurati; panoramica dei conti aperti.....	52
5.3	Riunione di copie di CI destinate alle casse.....	53
5.4	Riunione di copie di CI per la comunicazione di periodi di contribuzione svizzeri nell'ambito delle convenzioni ...	53
6.	Splitting in caso di divorzio	54
6.1	Ordine di splitting.....	54
6.2	Divisione dei redditi	55
6.3	Iscrizioni effettuate ulteriormente nel CI.....	56
7.	Riunione dei CI (RCI)	56
7.1	In generale	56
7.2	Ordine di RCI.....	57
7.3	Conferma della RCI	57

7.4	Ordine di chiusura e trasmissione del CI	58
7.5	Chiusura e trasmissione del CI	58
7.6	Iscrizioni e rettifiche da eseguire dopo una RCI.....	59
7.7	Revoca della RCI	60
8.	Modifica e cancellazione di dati memorizzati.....	61
3 ^a	parte: Procedura per lo scambio di dati con l'UCC.....	62
1.	Annunci delle casse all'UCC	62
1.1	Principi	62
1.2	Forma dell'annuncio	63
1.3	Contenuto dell'annuncio (ARC)	63
2.	Annunci dell'UCC alle casse	66
3.	Rettifica dei dati	67
4.	Annunci in sospenso	67
4 ^a	parte: Salvaguardia dei CI	69
1.	In generale.....	69
2.	Sistema di protezione.....	69
2.1	Protezione annuale.....	69
5 ^a	parte: Entrata in vigore.....	70
Allegato 1:	Numeri chiave ARC per gli annunci all'UCC	71
Allegato 2:	Numeri chiave degli Stati	74
Allegato 3:	Numeri chiave utilizzati negli anni 1969–1975 per le scritture di rettifica nei CI	75
Allegato 4:	Numeri chiave ARC in vigore precedentemente	76
Allegato 5:	Modello di estratto di CI rispettivamente della panoramica dei conti aperti.....	78
Allegato 6:	Prescrizioni per l'emissione dei certificati di assicurazione.....	83

Allegato 7:soppresso	88
Allegato 8: Verifica del numero di controllo	89
Allegato 9: Tabella relativa ai dati da comunicare all'UCC	90

Abbreviazioni e definizioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AF	Assegni familiari nell'agricoltura
AI	Assicurazione invalidità
ARC	Annuncio al registro centrale
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CA	Certificato di assicurazione (formato carta di credito)
Carta grigia	Vecchio CA
Cassa	Cassa di compensazione
Cassa Svizzera	Cassa Svizzera di compensazione
CI	Conto individuale
DT	Direttive tecniche per lo scambio elettronico di dati con l'UCC (doc. 318.106.04)
DT XML	Direttive tecniche per lo scambio di dati XML con l'UCC
DR	Direttive sulle rendite dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità federale
IPG	Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)

LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
LUD	Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (RS 211.231)
N.	Numero marginale
OAVS	O sull' assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
PC	Prestazioni complementari all'AVS e all'AI
RCI	Riunione dei conti individuali
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
segg.	seguenti
UCC	Ufficio centrale di compensazione
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali

1^a parte: Numero d'assicurato e certificato di assicurazione (CA)

1. Principio

- 1101 Ogni assicurato riceve un numero d'assicurato (a 13 cifre), che rimarrà identico vita natural durante, tranne nei casi seguenti:
- 1) nel registro degli assicurati due persone erano collegate, per errore, tramite il vecchio numero d'assicurato a undici cifre e hanno ricevuto lo stesso numero d'assicurato a 13 cifre. Quest'ultimo viene annullato ed entrambe le persone ricevono un nuovo numero. Così facendo non sarà più possibile identificarle tramite i numeri annullati;
 - 2) una persona ha due numeri d'assicurato a 11 cifre che non erano collegati nel registro degli assicurati. In questo caso, per l'identificazione attiva verrà utilizzato un solo numero. Una ricerca nel registro degli assicurati mediante l'altro numero porterà automaticamente al numero d'assicurato attivo.
- 1102 Il numero d'assicurato è assegnato esclusivamente dall'UCC (senza CA). Il CA può essere emesso unicamente da una cassa o da un ufficio AI in seguito a un annuncio (ARC) (v. N. 1312). Il numero d'assicurato è assegnato
- alla nascita, in seguito all'annuncio da parte del registro centrale dello stato civile (Infostar);
 - alle persone che non sono nate in Svizzera, in seguito all'annuncio da parte del registro centrale degli stranieri e dell'asilo (SIMIC);
 - su richiesta di un altro organo autorizzato a utilizzare in modo sistematico il numero d'assicurato;
 - in seguito all'annuncio da parte della cassa.
- 1103 Dal 1° gennaio 2009 non viene più assegnato alcun numero d'assicurato a undici cifre.
- 1104 Il nuovo certificato di assicurazione (formato carta di credito) è rilasciato dal 1° luglio 2008. Per maggiori informazioni si vedano i N. 1301 segg.

1105 I vecchi certificati di assicurazione (carta grigia) vanno per principio restituiti agli assicurati con la preghiera di conservarli. In nessun caso devono essere distrutti.

1.1 Unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD)

1106 La situazione giuridica delle coppie omosessuali è disciplinata nella nuova legge sull'unione domestica registrata. Due persone dello stesso sesso possono ora far registrare ufficialmente la loro unione domestica.

1107 La LUD si ripercuote anche sulle assicurazioni sociali: secondo il nuovo [articolo 13a LPGA](#), nel diritto delle assicurazioni sociali l'unione domestica registrata è equiparata per tutta la sua durata al matrimonio. In caso di decesso di uno dei partner, nell'ambito dell'AVS il partner registrato superstite – sia esso uomo o donna – è equiparato al vedovo. Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio.

1108 La LUD non ha alcuna ripercussione sul nome degli interessati. Ciascuno dei partner mantiene il proprio cognome.

2. Numero d'assicurato

2.1 Struttura del numero d'assicurato

1201 Il numero d'assicurato¹ è composto da

	Posizioni
– un codice nazionale per la Svizzera (756)	1–3
– un numero aleatorio a nove cifre	4–12
– un numero di controllo	13

e si presenta come segue: 756.3047.5009.62

¹ Si veda anche il foglio informativo «Il numero d'assicurato» (318.106.12)

1202 Il *numero di controllo* è creato in base alla formula presentata nell'Allegato 8.

2.2 Creazione autonoma di numeri d'assicurato

1203 Solo l'UCC è autorizzato ad assegnare nuovi numeri d'assicurato. La creazione autonoma di numeri d'assicurato è dunque vietata.

2.3 Utilizzazione del numero d'assicurato

1204 Le casse possono utilizzare sistematicamente i numeri d'assicurato per svolgere tutti i loro compiti (compiti attribuiti dalla legge e compiti trasferiti). Se il numero d'assicurato è utilizzato esclusivamente nell'ambito di un compito trasferito (p. es. assegni familiari), va tenuto presente che non è possibile emettere un CA.

3. Emissione del CA

3.1 In generale

1301 Gli assicurati ricevono un CA

- al momento dell'assoggettamento all'obbligo contributivo oppure
- quando richiedono una prestazione AVS o AI.

Le competenze sono regolate al N. 1312.

1302 Un nuovo CA viene emesso anche per gli assicurati,

- le cui generalità sono cambiate o da rettificare (v. N. 1303 e 1304);
- che hanno perso il loro CA;
- il cui CA è logoro;
- il cui numero d'assicurato è stato annullato (v. N. 1101).

1303 Sono considerate modifiche o rettifiche:

- la modifica o la rettifica del nome;

- la rettifica della data di nascita.
- 1304 Vi è una modifica o una rettifica anche se:
- il nome di famiglia acquisito tramite un evento contemplato dal diritto matrimoniale è identico a quello portato prima di quest'evento, ma ciò nondimeno le indicazioni sul CA che riguardano il nome subiscono una modifica;
 - la data di nascita precisa è accertata a posteriori.
- 1305 Nei casi descritti ai N. 1307–1409, il datore di lavoro può procedere agli annunci e ai cambiamenti relativi al CA per via elettronica utilizzando un ambito Internet protetto.
- 1306 Un nuovo CA è rilasciato su richiesta dell'assicurato.

3.2 Richiesta di un CA

- 1307 Per richiedere un CA gli assicurati compilano un modulo ([modulo 318.260](#)), indicandovi – nel caso lo conoscessero – il proprio numero d'assicurato. Le informazioni da essi fornite vanno controllate dal datore di lavoro sulla base di un documento d'identità ufficiale oppure, da parte della cassa, in maniera appropriata. Indicazioni inesatte, incomplete o non chiare vanno corrette o completate. I nomi vanno indicati secondo l'ortografia ufficiale; nel caso vi fossero più cognomi o nomi bisogna rispettare la sequenza indicata sui documenti d'identità ufficiali. Resta riservato il N. 3111. Il CA può essere richiesto dal datore di lavoro per via elettronica. In questo caso la cassa gli trasmetterà una conferma di ricevuta.
- 1308 Le casse possono utilizzare un proprio modulo di richiesta. Questo deve contenere, al minimo, le indicazioni delle cifre 1–15 del modulo ufficiale e l'indicazione riguardante il controllo dei documenti.
- 1309 Se un CA viene emesso in seguito ad una richiesta di prestazioni AVS o AI, quest'ultima sostituisce il modulo menzionato al N. 1305. Le generalità devono essere verificate

sulla base dei documenti d'identità allegati alla richiesta stessa.

- 1310 Non è necessaria la presentazione di un modulo di richiesta di un CA se
- il CA va sostituito senza che le generalità abbiano subito modifiche;
 - un vecchio CA (carta grigia) è sostituito da uno nuovo;
 - la cassa rettifica di propria iniziativa un annuncio fatto precedentemente all'UCC;
 - vanno rettificate soltanto le generalità di una persona beneficiaria di rendita e la cassa dispone dei documenti d'identità ufficiali per controllare le indicazioni.
- 1311 Se possibile, le carte grigie ancora in possesso degli assicurati devono essere ritirate e restituite dopo l'emissione del CA affinché le conservino.

3.3 Emissione di un CA

- 1312 Le misure necessarie per l'emissione di un CA sono definite dalla cassa che riscuote i contributi, riconosce il diritto ad una prestazione dell'AVS, dell'AI e delle IPG (eventualmente in collaborazione con un organo dell'AI), è competente per l'iscrizione di accrediti per compiti assistenziali o è sollecitata dall'AD, dal servizio civile, dalla protezione civile o da «Gioventù + Sport».
- 1313 Il CA è emesso dalla cassa e dall'ufficio AI. La procedura da seguire per l'annuncio è descritta ai N. 3101 segg.
- 1314 Se esistono più CA con diversi numeri d'assicurato, la cassa deve procurarsi una copia di un documento d'identità ufficiale e trasmetterla, con una nota accompagnatoria, all'UCC all'indirizzo indicato al N. 3402.
- 1315 Per l'emissione del CA va utilizzato il modulo ufficiale, composto dal CA e dalla lettera di supporto, ottenibile presso

il Centro d'informazione AVS/AI. Per la stampa si devono assolutamente rispettare le prescrizioni menzionate nell'Allegato 6. Non sono ammesse indicazioni supplementari specifiche alla cassa o differenze dal testo prescritto. Per la stampa del modulo vanno osservate le prescrizioni di cui all'Allegato 6.

3.4 Indicazioni sul CA

- 1316 Il CA contiene le seguenti indicazioni:
- il cognome,
 - il nome,
 - la data di nascita e
 - il numero d'assicurato.
- 1317 Il testo standard da utilizzare nella lettera di supporto varia in funzione del motivo per cui viene rilasciato il CA. Le relative prescrizioni sono esposte in modo esaustivo nell'Allegato 6 e vanno riprese senza alcuna modifica.

3.5 Controllo del nuovo CA

- 1318 Dopo aver stampato il nuovo CA, la cassa deve controllare se le generalità ivi indicate sono corrette. Se l'annuncio è avvenuto per via elettronica, il datore di lavoro deve restituire il vecchio CA (carta grigia) al lavoratore affinché lo conservi. Se un nuovo CA è sostituito, quello precedente deve essere distrutto.

3.6 Consegna del CA

- 1319 Il CA va consegnato agli assicurati utilizzando la lettera di supporto ufficiale.
- 1320 I CA che non possono essere consegnati vanno distrutti.

4. Identificazione dei salariati e CA nel caso di cambiamento dell'attività lucrativa o dell'affiliazione

4.1 In generale

- 1401 Per cambiamento dell'attività lucrativa o dell'affiliazione si intende:
- il cambiamento del posto di lavoro di salariati;
 - l'inizio di un'attività lucrativa supplementare;
 - il cambiamento di cassa da parte dell'assicurato.
- L'inizio dell'obbligo contributivo per gli assicurati già in possesso di un CA è equiparato al cambiamento del posto di lavoro.
- 1402 Dato che si tengono CI anche per le persone in età pensionabile che continuano a svolgere un'attività lucrativa, le disposizioni seguenti vanno applicate anche a queste persone soggette all'obbligo contributivo.

4.2 Cambiamento del posto di lavoro di salariati

- 1403 L'assicurato deve subito presentare il suo CA al nuovo datore di lavoro.
- 1404 Il datore di lavoro identifica i nuovi assicurati soggetti
6/16 all'obbligo contributivo sin dall'inizio del rapporto di lavoro. A tale scopo, rileva tutte le indicazioni necessarie per poter allestire il conteggio individuale dei contributi secondo le regole previste (art. 51 cpv. 3 LAVS e art. 143 cpv. 2 OAVS).
- 1405 Per l'identificazione di ogni assicurato vanno rilevati:
6/16 – il cognome,
– il nome,
– la data di nascita, e
– il numero AVS.

- 1406 6/16 Se questi dati presentano lacune, il datore di lavoro trasmette immediatamente alla sua cassa il modulo 318.260 «Richiesta di un certificato di assicurazione», debitamente compilato e firmato.
- 1407 6/16 Se alla consegna del conteggio individuale dei contributi (art. 36 OAVS) la cassa constata che il datore di lavoro non ha adempiuto l'obbligo d'identificazione, gli chiede di fornire le indicazioni mancanti al più tardi entro 30 giorni.
- 1408 6/16 Se le informazioni mancanti non sono inoltrate entro il termine fissato, la cassa notifica una diffida al datore di lavoro (art. 205 OAVS e N. 2169 segg. DRC). La diffida è inviata immediatamente, ma al più tardi 40 giorni a partire dal momento in cui la cassa ha chiesto al datore di lavoro di fornire le informazioni mancanti.
- 1408.1 6/16 Se, nonostante la diffida, il datore di lavoro continua a non fornire le informazioni mancanti e la cassa deve effettuare iscrizioni in un conto ausiliario secondo i N. 2213–2215, quest'ultima farà ricorso a una multa d'ordine (art. 91 cpv. 1 LAVS e N. 9013 segg. DRC), che sarà notificata al più tardi 90 giorni dopo l'invio della diffida.

4.3 Inizio di un'attività lucrativa supplementare

- 1409 6/16 Se gli assicurati intraprendono un'attività lucrativa supplementare quali salariati, i N. 1403–1408.1 sono applicabili per analogia.

4.4 Cambiamento di cassa da parte dell'affiliato

- 1410 6/16 Gli affiliati che cambiano cassa devono annunciarsi presso quella nuova.

5. CA in caso di prestazione

5.1 Allestimento del CA

5.1.1 Assicurati il cui reddito da lavoro o i cui periodi di contribuzione devono essere conteggiati

- 1501 Prima di procedere alla RCI, bisogna emettere un nuovo CA per gli assicurati se le generalità, controllate in base ai documenti d'identità, non corrispondono o corrispondono solo in parte ai dati riportati sul CA presentato.
- 1502 Le carte grigie prodotte devono essere sostituite con un nuovo CA e restituite agli assicurati affinché le conservino.
- 1503 Se un CA non può essere presentato, ancor prima di procedere alla RCI, bisogna far emettere un nuovo CA, motivando la richiesta con il numero chiave ARC 35. Si deve procedere allo stesso modo se gli assicurati negano di aver mai ricevuto un CA oppure se non figurano nel registro centrale degli assicurati.

5.1.2 Assicurati il cui reddito da lavoro non deve essere conteggiato

- 1504 Se, in base alla richiesta di prestazioni, esiste un diritto a una prestazione e gli interessati non possiedono ancora un CA, bisogna richiederne uno indicando il numero chiave ARC 13.
- 1505 Un nuovo CA va inoltre emesso se il CA presentato
- non concorda o concorda solo in parte con le generalità indicate nella richiesta di prestazioni,
 - è logoro o
 - corrisponde ancora al vecchio formato (carta grigia).
- 1506 Se un CA emesso precedentemente non può essere presentato, bisogna richiederne uno nuovo indicando il numero chiave ARC 35.

5.1.3 Caso speciale

- 1507 Un CA va richiesto indicando il numero chiave ARC 35 per una persona che non è mai stata soggetta all'obbligo contributivo o assicurata e il cui numero d'assicurato deve essere indicato come numero complementare in un annuncio di aumento al registro delle rendite dell'UCC. Il CA va conservato nell'incarto.

5.2 Consegna del CA

5.2.1 Assicurati per i quali non è stata eseguita alcuna RCI

- 1508 Agli assicurati che danno diritto soltanto a una rendita per orfani, a una rendita per i figli o a un assegno per grandi invalidi, il CA inoltrato con la richiesta o emesso secondo i N. 1504 o 1505 va restituito senza apportarvi alcuna modifica. Le carte grigie devono essere sostituite con un nuovo CA e restituite agli assicurati affinché le conservino.

5.2.2 Nel caso di rimborso o di trasferimento dei contributi di persone straniere e apolidi

- 1509 Se i contributi devono essere rimborsati o trasferiti, bisogna conservare tutti i CA nell'incarto.

6. Assegnazione di un numero d'assicurato al di fuori dell'AVS/AI

- 1601 Per gli organi esterni all'AVS/AI che utilizzano il numero d'assicurato la procedura di assegnazione è disciplinata dall'UCC.
- 1602 L'UCC stila un elenco delle autorità e delle istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato. Esso regola inoltre i dettagli inerenti all'aggiornamento periodico

dei numeri d'assicurato ed è competente per la pubblicazione dell'elenco.

2ª parte: Conto individuale (CI)

1. Tenuta del CI

1.1 In generale

- 2101 Questo capitolo contiene le disposizioni che regolano, in generale, la tenuta dei CI con il sistema EED. Il contenuto degli archivi e lo scambio di dati con l'UCC sono invece regolati dalle DT.
- 2102 I dati riguardanti i CI vanno protetti, con le misure di sicurezza in uso nel campo dell'EED, da perdita, danneggiamenti ed interventi non autorizzati. Inoltre, il sistema di gestione deve essere organizzato in modo tale da impedire l'accesso a persone non autorizzate.
- 2103 Le iscrizioni annuali nei CI vanno memorizzate in modo tale da permettere una richiesta di stampa degli stessi in qualsiasi momento, secondo i criteri seguenti:
- per determinate persone;
 - per datore di lavoro;
 - per un dato periodo;
 - per un dato genere di contribuzione.
- Inoltre, bisogna accertare la concordanza delle iscrizioni nei CI con la contabilità degli affiliati.

1.2 Annuncio delle iscrizioni nei CI all'UCC

- 2104 Le iscrizioni nei conti individuali sono trasmesse almeno una
1/14 volta al mese, la prima volta al più tardi il 31 marzo e in seguito alla fine di ogni mese. Tutte le iscrizioni di un anno vanno annunciate all'UCC al più tardi entro il 30 novembre conformemente alla cifra 3 delle DT. Ogni iscrizione va annunciata una sola volta.

1.3 CI di complemento

2105 Con un CI di complemento l'UCC comunica anche le modifiche relative al nome o al Paese d'origine apportate nel registro centrale degli assicurati. Le casse dovranno apportare le stesse modifiche nei loro registri, in conformità al N. 2106.

1.4 Confronto periodico dell'archivio CI con il registro centrale degli assicurati dell'UCC

2106 Un confronto dei CI con il registro centrale degli assicurati può essere eseguito ogni volta lo si ritenga necessario. Per farlo le casse devono mettersi in contatto con l'UCC. Per la trasmissione dei dati bisogna seguire le direttive alla cifra 1.5 nella seconda parte delle DT.

2107 Se un CI attivo presso la cassa non figura nel registro centrale degli assicurati, si deve richiedere l'apertura di un CI con il numero chiave ARC 63.

2108 Se un CI annunciato dall'UCC non figura o risulta inattivo negli archivi della cassa, quest'ultima registra i dati trasmessi dall'UCC.

2109 Ogni mese l'UCC mette a disposizione delle casse un estratto completo da scaricare.

2110 L'UCC mette quotidianamente a disposizione delle casse un file con le modifiche da scaricare.

2111 L'UCC regola tutti i dettagli relativi ai dati menzionati nei N. 2109 seg.

2112 Utilizzando in modo appropriato le possibilità summenzionate, le casse devono poter garantire un controllo e un aggiornamento periodici dei loro dati.

2. Apertura del CI

2.1 In generale

- 2201 L'apertura di un CI si effettua
- all'inizio dell'obbligo contributivo,
 - al cambiamento del posto di lavoro di un salariato,
 - all'inizio di un'attività lucrativa supplementare,
 - al cambio della cassa da parte degli affiliati,
 - alla restituzione del libretto delle marche,
 - per l'iscrizione di una prestazione soggetta a contribuzione,
 - per l'iscrizione di un accredito per compiti assistenziali,
 - al momento dell'assegnazione di una rendita ad una persona che continua ad essere assoggettata all'obbligo contributivo (v. N. 2202),
 - per assicurati in età pensionabile soggetti all'obbligo contributivo,
 - in caso di cambiamento del numero d'assicurato o in occasione di un ordine di splitting.
- 2202 Quando viene concessa una rendita, l'apertura rispettivamente la riapertura del CI può essere richiesta al momento della RCI
- dalla cassa committente insieme alla richiesta di RCI (cifra chiave ARC 85 o 81 nel caso di redditi non costitutivi per il calcolo della rendita);
 - dalla cassa cointeressata, in base all'ordine di chiusura e trasmissione del CI (cifra chiave ARC 65 o 67 nel caso di redditi non costitutivi per il calcolo della rendita).
- 2203 Per l'iscrizione di redditi non costitutivi per il calcolo della rendita, il CI per il periodo posteriore alla RCI si apre con la cifra chiave ARC 67.
- 2204 Se nel registro centrale è iscritta un'esenzione dalla contribuzione, l'UCC non apre un CI. L'avviso di ricevimento ARC dell'UCC conterrà un'indicazione in merito.
- 2205 Il CI contiene i dati comunicati dall'UCC tramite l'autorizzazione all'apertura dello stesso (cifra 1.322 DT).

2.2 Procedura

- 2206 Ogni apertura di CI va annunciata all'UCC. La procedura da seguire è descritta nei N. 3101 segg. Se esistono motivi contrari all'apertura di un CI, questi sono indicati dall'UCC nell'avviso di ricevimento ARC.
- 2207 L'UCC memorizza l'apertura del CI nel registro centrale degli assicurati e trasmette alla cassa, a titolo di conferma, un'autorizzazione all'apertura di CI.
- 2208 Sia alla prima apertura di un CI sia alla sua riapertura dopo una RCI, le iscrizioni nel CI non devono essere né iscritte, né riattivate, se non basandosi sull'autorizzazione all'apertura del CI comunicata dall'UCC. È riservato il N. 2209.
- 2209 Se si crea una registrazione CI, dopo una RCI, al solo scopo di aprire un CI aggiunto, non è necessario annunciarlo all'UCC, né si deve utilizzare un numero chiave ARC.
- 2210 Se il CA contiene dati non più attuali, insieme all'apertura del CI bisogna emettere anche un nuovo CA. Per l'annuncio all'UCC va utilizzato il numero chiave ARC 25 (anziché il 61). Il numero chiave 41 sarà utilizzato quando la cassa, all'apertura di un CI, vorrà sostituire il CA esistente con uno nuovo.
- 2211 All'apertura di un CI con le cifre chiave ARC 21, 25, 41, 43, 46, 61 e 63, l'UCC invia alla cassa un avviso se per l'assicurato è già stata eseguita una RCI oppure un ordine di splitting. I provvedimenti eventualmente da prendere sono regolati dalla cifra 1.322 delle DT.
- 2212 Sulla base delle indicazioni dell'avviso di ricevimento ARC la cassa iscrive il nuovo numero d'assicurato, quale rinvio, nel CI che tiene già sotto il numero d'assicurato precedente.

2.3 Apertura di un conto ausiliario

- 2213 Se non sono noti né il numero d'assicurato né le generalità necessarie e non vi è neanche la possibilità di procurarseli, la cassa non deve avvisare l'UCC.
- 2214 La cassa apre un conto ausiliario, individuale o collettivo, diverso da un CI. Un conto ausiliario collettivo può essere tenuto, se del caso, per ogni datore di lavoro. Questi conti ausiliari devono essere denominati chiaramente come tali e contengono tutti i dati personali noti degli assicurati.
- 2215 Se, più tardi, il CA può essere emesso sulla base di una relativa richiesta o presentato dall'assicurato, oppure si è a conoscenza del numero d'assicurato, bisogna richiedere l'apertura di un CI all'UCC. Dopo aver riportato i dati sul CI, la cassa annulla l'iscrizione corrispondente sul conto ausiliario.

3. Iscrizioni nel CI

3.1 In generale

- 2301 Di norma, ad ogni iscrizione nel CI vanno indicati:
- il numero d'affiliato;
 - il numero chiave per il genere di contribuzione;
 - la durata di contribuzione;
 - l'anno di contribuzione;
 - il reddito determinante.
- I casi particolari sono regolati dai N. 2361, 2362 e 2611 segg.
- 2302 Servono da base per le iscrizioni:
- 6/16 – il conteggio individuale dei contributi presentate dai datori di lavoro ed eventuali rapporti di controlli eseguiti presso i datori di lavoro;
- le decisioni di fissazione dei contributi cresciute in giudicato per gli indipendenti, le persone senza attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi; è riservata, nel caso di una RCI, l'iscrizione provvisoria nel CI sulla base dei contributi versati;

- il libretto delle marche;
- le indennità di disoccupazione comunicate annualmente dalla SECO, tramite l'UCC;
- i giustificativi di prestazioni soggette a contribuzione.

2303 I redditi di un anno civile vanno iscritti nel CI al più tardi entro il 31 ottobre dell'anno seguente.

2304 Se, in mancanza di una dichiarazione fiscale, i contributi personali di indipendenti, persone senza attività lucrativa o salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi sono fissati solo in un secondo momento, le iscrizioni devono essere eseguite al più tardi entro tre mesi dal momento in cui la decisione di fissazione dei contributi è cresciuta in giudicato. Si procede allo stesso modo se il datore di lavoro presenta i conteggi con ritardo o in caso di reclamo di contributi arretrati o di rimborso di contributi.

2305 I redditi di persone il cui numero d'assicurato non può essere determinato sono registrati, individualmente – o, se sono sconosciuti anche i nomi – collettivamente per datore di lavoro in un conto ausiliario (v. N. 2215). Al posto del numero d'assicurato si deve indicare il numero di assicurati interessati.

2306 Anche i redditi non costitutivi per il calcolo della rendita (v. 1/16 N. 2307) vanno registrati in un CI (cifra chiave per il genere di contribuzione 7), se necessario conformemente al N. 2202 o 2203. I redditi provenienti da attività lucrativa indipendente e realizzati da salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo vanno contraddistinti con il codice per casi speciali 02, quelli provenienti da attività lucrativa dipendente con il codice per casi speciali 03 e i redditi delle persone senza attività lucrativa con il codice per casi speciali 04. Quest'ultimo è utilizzato per tutte le iscrizioni effettuate dal 1° gennaio 2016.

- 2307 In generale sono considerati come non costitutivi per il calcolo di rendita:
- i redditi dell'anno civile nel quale si raggiunge l'età di pensionamento (prima e dopo l'inizio del diritto alla rendita);
 - i redditi che l'assicurato deceduto ha conseguito nell'anno in cui si verifica il caso assicurato (rendita per superstiti nuova o modificata);
 - i redditi soggetti a contribuzione di persone in età pensionabile, inclusi gli anni del pensionamento anticipato.
- Al contrario, i redditi dell'anno nel quale l'età del pensionamento è raggiunta devono essere registrati nel CI come costitutivi per il calcolo della rendita, se in base alle istruzioni amministrative sul rimborso dei contributi AVS versati da persone straniere residenti all'estero (v. le direttive sullo statuto degli stranieri e degli apolidi nell'AVS/AI), i contributi versati fino all'avvento del caso assicurato dell'età o del decesso devono essere rimborsati.

3.2 Iscrizioni ordinarie

3.2.1 Numero d'affiliato

- 2308 Il numero d'affiliato serve alla cassa per identificare le persone soggette all'obbligo contributivo. Contiene al massimo 11 posizioni. Riservati i N. 2309 segg., la cassa può decidere liberamente il sistema di numerazione a condizione tuttavia che il numero utilizzato per l'annuncio delle iscrizioni nel CI all'UCC, consista di 11 posizioni soltanto numeriche (v. N. 2104).
- Per iscrivere il numero d'assicurato del coniuge in caso di splitting, la successione di cifre «756» può essere sostituita con il segno meno «-». Se l'estratto del CI dev'essere stampato, bisogna verificare che il segno «-» sia sostituito con la successione di cifre «756».

- 2309 Per l'iscrizione delle indennità di disoccupazione (v. N. 2302) il numero d'affiliato si compone come segue:
999999 = codice dell'assicurazione contro la disoccupazione
aa = numero della cassa disoccupazione
bbb = numero dell'ufficio di pagamento
- 2310 Per l'iscrizione delle indennità giornaliere soggette a contribuzione, pagate dalla cassa direttamente ai beneficiari, il numero d'affiliato si compone di una serie di 8 (888888888888).
- 2311 Per l'iscrizione delle IPG soggette a contribuzione, pagate dalla cassa direttamente alle persone che prestano servizio militare, servizio civile e protezione civile, il numero d'affiliato si compone di una serie di 7 (777777777777). Questo si applica per analogia anche all'indennità di maternità versata direttamente alla madre avente diritto.
- 2312 Per l'iscrizione delle indennità giornaliere soggette a contribuzione, pagate direttamente dall'assicurazione militare ai beneficiari e conteggiati con la Cassa di compensazione federale, il numero d'affiliato si compone di una serie di 6 (6666666666).

3.2.2 Cifra chiave

3.2.2.1 Principio

- 2313 La cifra chiave ad una posizione indica il genere di contribuzione. Le iscrizioni «in meno» e gli storni sono precedute da una cifra chiave che indica il genere di iscrizione «in meno» o di storno.

3.2.2.2 Cifra chiave per il genere di contribuzione

2314 Ad ogni registrazione il genere di contribuzione viene indicato
1/12 con una delle seguenti cifre chiave:

- reddito di persone assicurate facoltativamente (solo Cassa svizzera) (v. anche N. 2361) = 0
- reddito di salariati il cui datore di lavoro è tenuto a pagare i contributi e prestazioni soggette a contribuzione = 1
- reddito di salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi = 2
- reddito di persone che esercitano un'attività indipendente (esclusi gli agricoltori), inclusi gli utili da capitale = 3
- reddito di persone senza attività lucrativa = 4
- reddito da attività lavorativa per la quale i contributi vengono versati in marche = 5
- reddito di persone il cui numero d'assicurato non può essere determinato = 6
- redditi non costitutivi per il calcolo delle rendite (v. N. 2307) = 7
- iscrizioni in caso di splitting (v. N. 2601 segg.) = 8
- reddito di persone che esercitano un'attività indipendente nell'agricoltura, inclusi gli utili da capitale = 9

2314. I codici per casi speciali menzionati qui di seguito sono

1 associati unicamente alle cifre chiave 0 e 7:

- 1/16–cittadini stranieri senza attività lucrativa e contributi minimi versati dal Cantone di domicilio (N. 2345) = 01
- redditi provenienti da attività lucrativa indipendente e realizzati da salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo (N. 2306) = 02
- redditi provenienti da attività lucrativa dipendente (N. 2306) = 03
- redditi delle persone senza attività lucrativa (N. 2306) = 04

3.2.2.3 Cifra chiave delle iscrizioni «in meno» e degli storni

- 2315 Il genere di iscrizione «in meno» o di storno è indicato dalle cifre chiave seguenti:
- iscrizione «in meno», di regola (v. N. 2403–2406) = 1
 - storno di un'iscrizione contraddittoria, secondo il N. 2407
 - quando un'iscrizione del reddito «in meno» deve essere annullata da un'iscrizione «in più» = 8
 - quando un'iscrizione del reddito «in più» deve essere annullata da un'iscrizione «in meno» = 9
- Le cifre chiave utilizzate negli anni 1969–1975 per indicare le iscrizioni di correzione si trovano nell'Allegato 3.

3.2.3 Durata di contribuzione

- 2316 La durata di contribuzione corrisponde:
- 1/12 – per i salariati, di regola alla durata dell'attività lucrativa durante l'anno civile in cui è stato versato il salario ;
- per gli indipendenti, le persone senza attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a versare i contributi, alla durata del loro assoggettamento in quanto tali durante un anno civile;
- per le prestazioni soggette a contribuzione, alla durata della loro erogazione. È riservato il N. 2320.
- 2317 La durata di contribuzione si registra con le cifre dei mesi
- 1/12 entro i quali la durata di contribuzione relativa al reddito da registrare ha preso inizio ed è finita.
- 2318 Il mese è contraddistinto dalle cifre da 01 a 12; le cifre indicanti l'inizio e la fine del periodo vanno separate con un trattino. Una durata di contribuzione di un anno intero va indicata con la cifra 01 per l'inizio e la cifra 12 per la fine del periodo. Se l'inizio e la fine del periodo cadono nello stesso

mese, la cifra di quest'ultimo va indicata sia come inizio che come fine del periodo.

- 2319 Se le informazioni riguardanti l'inizio e la fine del periodo di contribuzione non possono essere ottenute prima dell'iscrizione o se il periodo di contribuzione è indeterminato, invece della cifra del mese bisogna registrare la cifra 66. La cifra 66 deve essere utilizzata soltanto per le persone residenti in Svizzera e, nel caso di persone non residenti in Svizzera, soltanto per quelle che svolgono un'attività accessoria (p. es. personale ausiliario). Se sono sconosciuti sia l'inizio che la fine del periodo di contribuzione, entrambe le cifre del mese vanno sostituite con la cifra 66. Se si dovesse risalire, a posteriori, al periodo di contribuzione effettivo, bisogna procedere secondo i N. 2405 e 2406.
- 2320 Laddove si procede ad una sola iscrizione annuale nel CI che riunisce diverse prestazioni IPG pagate dalla cassa alla persona tenuta a prestare servizio, possono essere registrati sia l'inizio che la fine del periodo di contribuzione con la cifra 66.
- 2321 Nel caso di prestazioni straordinarie accordate dal datore di lavoro a titolo, per esempio, di indennità di partenza, prestazione di previdenza o indennizzo per il divieto di concorrenza, l'inizio e la fine del periodo di contribuzione vanno indicati con la cifra 66.
- 2322 soppresso
1/12
- 2323 Le disposizioni relative alla cifra 99, utilizzata in caso di rettifica delle iscrizioni nel CI, figurano ai N. 2401 segg.

3.2.4 Anno di contribuzione

3.2.4.1 Principi

- 2324 Il reddito soggetto a contribuzione viene annotato sotto l'anno in cui è stato versato (anno di realizzazione; [art. 30^{ter} cpv. 3 LAVS](#)).
2324. I redditi dei lavoratori indipendenti, dei salariati il cui datore
1 di lavoro non è tenuto a pagare i contributi e delle persone
1/12 senza attività lucrativa vanno annotati nel CI sotto l'anno per
il quale i contributi sono stati fissati.
- 2325 Nel caso di prestazioni soggette a contribuzione, l'iscrizione nel CI si esegue per l'anno nel quale le prestazioni sono state erogate.
- 2326 Si devono iscrivere soltanto le due ultime posizioni del numero dell'anno.

3.2.4.2 Pagamento di salari arretrati

- 2327 soppresso
1/12
- 2328 Se, nell'anno in cui il salario gli viene versato, il lavoratore
1/16 non lavora più per lo stesso datore di lavoro, la cassa di
compensazione deve annotare il reddito soggetto a
contribuzione nel CI sotto l'anno in cui è stata esercitata la
relativa attività lucrativa (anno dell'attività; [art. 30^{ter} cpv. 3 lett. a LAVS](#)). Per principio, il versamento di un salario arretrato è
iscritto nel CI sotto l'ultimo anno del rapporto di lavoro, a
meno che il datore di lavoro non dimostri che il salario in
questione concerne un altro anno. Se il datore di lavoro
dimostra che il salario arretrato si riferisce a più anni
determinabili, l'iscrizione nel CI deve essere effettuata in
misura proporzionale sotto i singoli anni di attività.

Esempio: X. riceve opzioni di collaboratore con un periodo di vesting di tre anni. Il diritto di opzione viene esercitato solo dopo la fine del rapporto di lavoro. Sulla base della prova corrispondente, il reddito di 9000 franchi è ripartito sull'intero periodo di vesting (tre anni). Nel CI viene dunque iscritto un importo di 3000 franchi per ciascuno degli anni in questione.

2328. Se le condizioni di cui all'articolo [30^{ter} cpv. 3 lett. b LAVS](#)
1 sono adempiute, la cassa di compensazione, previa richiesta
1/12 scritta dell'assicurato, registra il reddito da attività dipendente
sotto l'anno in cui l'attività è stata esercitata. La richiesta può
essere inoltrata fino all'insorgere dell'evento assicurato. La
cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione
([art. 140^{bis} cpv. 1 e 2 OAVS](#)).

3.2.5 Reddito

3.2.5.1 Principio

- 2329 Nel CI va registrato il reddito corrispondente ai contributi AVS dovuti.
- 2330 Il reddito è registrato con l'ammontare preciso in franchi, senza i centesimi.

3.2.5.2 Reddito dei salariati

- 2331 Il reddito da registrare corrisponde al salario determinante sul quale sono dovuti i contributi AVS.
- 2332 I redditi per i quali i contributi sono stati dedotti dal salario di un lavoratore dipendente o per i quali era stato convenuto un salario netto vanno registrati nel CI, anche nel caso che i contributi dovuti sugli stessi da parte del datore di lavoro siano stati dichiarati irrecuperabili. Inoltre, l'iscrizione del reddito nel CI è ammessa se, a causa di un'inadempienza giuridicamente riconosciuta del datore di lavoro, i contributi dovuti da quest'ultimo sono riscossi e pagati, in via eccezionale, direttamente dal lavoratore salariato. Inoltre, se un da-

tore di lavoro ha riparato il danno provocato dalla sua mancata denuncia dei salari, i redditi corrispondenti vanno iscritti nel CI dei suoi dipendenti, anche se i contributi non sono stati dedotti dai salari degli stessi.

- 2333 Se il versamento dei contributi è attestato da un libretto delle marche (modulo 318.130), il reddito da iscrivere nel CI viene determinato in base al valore delle marche, per i singoli periodi di contribuzione, come segue:

Anni di contribuzione	Formule
1948–1959	Valore marche x 25
1960–1968	Valore marche x 20
1969–1972	Valore marche x 100 6,4
1973–1974	Valore marche x 100 9,2
1975 ¹	
– 1° semestre	Valore marche x 100 9,2
– 2° semestre	Valore marche x 100 10,2
1976–1987	Valore marche x 100 10,2
dal 1988	Valore marche x 100 10,3
¹ In mancanza di dati sufficienti per distinguere tra il 1° ed il 2° semestre, si applica la formula riguardante il 1° semestre.	

3.2.5.3 Reddito degli indipendenti e dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi

- 2334 Per gli indipendenti e i salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, il reddito da iscrivere è quello che è servito a determinare l'ammontare dei contributi, in conformità con le Tabelle dei contributi ([doc. 318.114](#)) dell'anno corrispondente.
Per l'anno 1975, il reddito corrispondente al contributo minimo va determinato basandosi esclusivamente sulle Tabelle dei contributi valide dal 1° gennaio 1973 al 30 giugno 1975.
2334. I lavoratori assicurati in Svizzera che hanno concluso con il
1 datore di lavoro, con sede in uno Stato dell'UE o dell'AELS,
1/12 un accordo giusta l'articolo 109 del Regolamento (CEE) n.
574/72 sono considerati come salariati (v. N. 2331 segg.).
- 2335 soppresso
1/12

3.2.5.4 Reddito delle persone senza attività lucrativa

- 2336 Per le persone senza attività lucrativa, quale reddito si iscrive il valore corrispondente alla contribuzione versata, in base alle Tabelle dei contributi ([doc. 318.114](#)) valide per l'anno in questione.
- 2337 Se i contributi versati da studenti senza attività lucrativa sono attestati da un libretto delle marche (modulo 318.131), bisogna iscrivere nel CI i redditi annuali corrispondenti al valore delle marche e calcolati secondo la seguente tabella:

Anno civile	Valore delle marche	Reddito annuale
	fr.	fr.
1948–1959	12 (2 x 6)	300
1960–1968	15 (2 x 7.50)	300
1969–1972	48 (2 x 24)	800
1973–1974	90 (2 x 45)	1 000
1975	95 (1 x 45, 1 x 50)	1 000
1976–1978	100 (2 x 50)	1 000
1979–1981	200	2 000
1982–1985	250	2 500
1986–1987	300	3 000
1988–1989	303	3 000
1990–1991	324	3 208
1992–1995	360	3 564
1996	390	3 861

Se il libretto delle marche per uno degli anni dal 1948 al 1978 contiene una sola marca, nel CI si iscrive soltanto la metà del reddito annuale indicato. Inoltre sono riservati i N. 2351 e 2353.

3.3 Iscrizioni per casi speciali

3.3.1 Casi che richiedono più iscrizioni

- 2338 Bisogna ricorrere a più iscrizioni per anno civile se l'assicurato:
- presenta periodi di contribuzione presso lo stesso datore di lavoro tenuto al conteggio, ma questi periodi non sono consecutivi;
 - ha lavorato presso diversi datori di lavoro;
 - ha pagato contributi simultaneamente a titoli diversi, in virtù degli articoli [5](#), [6](#), [8](#) o [10 LAVS](#).
- 2339 I redditi che riguardano i singoli periodi di contribuzione, nella misura in cui questi sono stati determinabili, vanno iscritti nel CI nei mesi di contribuzione corrispondenti.

2340 Se è noto solo il reddito globale riguardante i diversi periodi di contribuzione, si deve iscrivere un valore simbolico di 1 franco per ogni riga precedente l'ultimo periodo di contribuzione. Il saldo del reddito globale annuale va iscritto nell'ultimo periodo di contribuzione.

3.3.2 Periodi salariali a cavallo tra due anni civili

2341 Se il periodo salariale si estende dal dicembre di un anno al
1/12 gennaio dell'anno successivo, per stabilire la durata e l'anno di contribuzione da iscrivere nel CI è determinante il mese di gennaio del secondo anno. Sono riservate le disposizioni tese a evitare l'insorgere di lacune contributive (v. N. 2328).

2342 soppresso
1/12

2343 soppresso
1/12

3.3.3 Contributi ridotti

2344 Se i contributi degli indipendenti, dei salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo o delle persone senza attività lucrativa giusta l'[articolo 11 capoverso 1 LAVS](#) vengono ridotti, il reddito determinante per l'iscrizione nel CI viene calcolato nel modo seguente:

$$\frac{\text{reddito determinante x contributi versati}}{\text{contributi dovuti secondo la tabella 318.114}}$$

Nel caso in cui sia stato versato il contributo minimo, il risultato non deve essere inferiore al reddito minimo per l'iscrizione nel CI indicato nelle «Tabelle dei contributi indipendenti senza attività lucrativa» ([doc. 318.114](#)).

3.3.4 Contributi condonati

2345 Se un indipendente, un salariato il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo o una persona senza attività lucrativa ottengono un condono dei contributi minimi, in conformità con l' [articolo 11 capoverso 2 LAVS](#), ed è il Cantone di domicilio a provvedere al pagamento, bisogna procedere secondo i N. 2334 e 2335 o 2336. Nel caso di stranieri senza attività lucrativa si deve inoltre indicare nel CI (campo 20 della registrazione d'iscrizione 1 secondo la cifra 2.2. delle DT) il codice per casi speciali 01.

3.3.5 Contributi irrecuperabili

2346 I contributi degli indipendenti, dei salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo e delle persone senza attività lucrativa sono costitutivi per il calcolo della rendita nella misura in cui sono versati o compensati con prestazioni. Se i contributi sono dichiarati irrecuperabili, in tutto o in parte, in primo luogo bisogna iscrivere nel CI il reddito sulla base del quale sono stati calcolati i contributi dovuti per gli anni in questione, per poi stornare l'ammontare corrispondente all'ammortamento con un'iscrizione «in meno» (v. N. 2403–2406).

2347 Nel caso di un ammortamento parziale di contributi personali, il reddito da iscrivere nel CI deve essere proporzionato alla somma dei contributi effettivamente pagati. L'iscrizione «in meno» (v. N. 2346) in questo caso si calcola come segue:

$$\frac{\text{reddito determinante} \times \text{contributi non pagati}}{\text{contributi dovuti secondo la tabella 318.114}}$$

Nel caso in cui sia stato versato il contributo minimo, il risultato non deve essere inferiore al reddito minimo per l'iscrizione nel CI indicato nelle «Tabelle dei contributi indipendenti senza attività lucrativa» ([doc. 318.114](#)).

- 2348 Se per diversi anni sono stati dichiarati parzialmente irre recuperabili i contributi personali di indipendenti, di salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo o di persone senza attività lucrativa, bisogna iscrivere il reddito corrispondente ai contributi effettivamente pagati ripartito sugli anni civili in proporzione ai redditi annuali per i quali i contributi erano dovuti.
- 2349 La correzione «in meno» del reddito va contrassegnata con la lettera A. Questa serve a ricordare, al momento della concessione di una rendita, che vi sono contributi irre recuperabili da incassare o compensare, tenendo conto delle disposizioni sulla loro prescrizione. Vanno applicate le relative disposizioni delle DR.

3.3.6 Pagamento o compensazione con prestazioni di contributi dichiarati irre recuperabili

- 2350 I redditi corrispondenti a questi contributi vanno iscritti di nuovo nell'anno per il quale i contributi sarebbero stati dovuti. Se riguardano più anni di contribuzione e non vengono pagati o compensati per l'intero ammontare dovuto, il reddito corrispondente ai contributi effettivamente pagati o compensati va suddiviso tra i diversi anni di contribuzione secondo il N. 2348. Per la nuova iscrizione dopo una RCI bisogna applicare i N. 2715 segg. Il reddito va contrassegnato con la lettera A, ad indicazione che la correzione «in meno» secondo il N. 2349 è stata fatta.

3.3.7 Imputazione di contributi provenienti da un'attività lucrativa esercitata da persone non attive

- 2351 Se, nel fissare i contributi dovuti da una persona senza
1/12 attività lucrativa, sono stati imputati contributi provenienti da un'attività lucrativa, si ottiene il reddito da iscrivere nel CI, in deroga ai N. 2336 e 2337, detraendo i contributi imputabili provenienti da attività lucrativa dai contributi dovuti in qualità

di persona senza attività lucrativa e moltiplicando la somma ottenuta per 9,71.

- 2352 Se, al momento dell'imputazione, la cassa aveva già iscritto nel CI il reddito corrispondente ai contributi dovuti in qualità di persona senza attività lucrativa, questa iscrizione va rettificata ai sensi del N. 2351. La procedura da seguire è indicata nei N. 2403 o 2405 e 2406.
- 2353 Nel caso di studenti che, avendo pagato i contributi in qualità di persona senza attività lucrativa sotto forma di marche, al momento della restituzione dei contributi, cioè della loro imputazione, bisogna segnare l'importo dei contributi restituiti nel libretto delle marche.

3.3.8 Iscrizioni nel caso di insolvenza del datore di lavoro

- 2354 Devono essere iscritti soltanto i redditi realizzati, quelli effettivamente versati o accreditati ad un conto postale o bancario del quale il salariato dispone liberamente. Il versamento può essere stato effettuato sia dal datore di lavoro, che dalla cassa disoccupazione (sotto forma di indennità in caso di insolvenza), dall'ufficio fallimenti o da un amministratore di eredità.
- 2355 L'indennità in caso di insolvenza versata dalla cassa disoccupazione ed i pagamenti fatti direttamente al salariato da parte dell'ufficio fallimenti o dall'amministratore d'eredità vanno iscritti nel CI su righe separate e da contrassegnare, p. es. con un'aggiunta al numero d'affiliato del datore di lavoro insolvente.

3.4 Iscrizione di Lidlöhne

2356 soppresso
1/12

2357 soppresso
1/12

3.5 Restituzione di prestazioni soggette a contribuzione

2358 Le prestazioni soggette a contribuzione che, già iscritte nel CI, sono state pagate a torto e devono essere restituite, vanno stornate in conformità con i N. 2403 segg.

2359 Uno storno effettuato nel CI in conformità con il N. 2358 non può più essere modificato in seguito. Questo significa che l'importo condonato o ammortizzato di una prestazione da restituire (in tutto o in parte irrecuperabile) così come ogni recupero o compensazione di questo importo devono essere ignorati nel CI.

3.6 Iscrizione di accrediti per compiti assistenziali

2360 L'iscrizione degli accrediti per compiti assistenziali va fatta nell'anno per il quale l'accredito è stato accordato, in conformità con la Circolare sugli accrediti per compiti assistenziali.

2361 Il numero d'affiliato sarà formato da una serie di 1 (11111111111) e la cifra chiave del genere di contribuzione sarà lo 0. I campi «Durata di contribuzione» e «Reddito» contengono degli 0; nell'estratto del CI risultano vuoti.

2362 La quota parte dell'accredito per compiti assistenziali va indicata con un numero a due cifre che si iscrive dopo il numero chiave particolare secondo il N. 2612. (Esempio: accrediti completi = 01, accrediti della metà = 02, accrediti di un terzo = 03).

3.7 Controlli di plausibilità

- 2363 Tutte le iscrizioni nei CI devono essere sottoposte almeno ai seguenti controlli automatici:
- 2364 – Controllo del numero chiave per le iscrizioni «in meno» e gli storni:
- Numeri chiave ammessi: 1, 8, 9 o vuoto (zero nell'annuncio all'UCC); inoltre l'utilizzazione dei numeri chiave 8 e 9 deve essere limitata agli anni di contribuzione per i quali le iscrizioni sono ancora state fatte senza il controllo del segno qui di seguito descritto.
 - Controllo del segno: i numeri chiave 1 e 9 sono ammessi soltanto per iscrizioni «in meno» del reddito; in tutti gli altri casi tratta di iscrizioni «in più» del reddito.
- 2365 – Controllo del numero chiave del genere di contribuzione:
- Numeri chiave ammessi: 0–9.
 - Nel caso di iscrizioni con il numero chiave 6, al posto del numero d'assicurato bisogna indicare il numero degli assicurati coinvolti (a 1 o 2 cifre).
 - il numero chiave 7 (reddito non costitutivo per il calcolo della rendita secondo il N. 2307) richiede l'esistenza di un CI aperto tramite l'UCC.
- 2366 – Controllo della durata di contribuzione (inizio e fine):
- cifre ammesse: 01–12, 66, 77 e 99 oltre agli zeri (per gli accrediti per compiti assistenziali e lo splitting in caso di divorzio).
- 2367 – Controlli in relazione con una RCI:
- Se l'iscrizione nel CI riguarda il periodo prima della data di chiusura bisogna aprire un CI aggiuntivo.
 - Se l'iscrizione nel CI riguarda il periodo successivo alla data di chiusura, il CI deve essere riaperto tramite l'UCC.

4. Rettifica di iscrizioni nel CI

4.1 Aumento del reddito

- 2401 Se nel CI è stato iscritto un reddito troppo basso, la differenza deve essere registrata con un'iscrizione completa aggiuntiva.
- 2402 Di regola deve essere indicato il periodo di contribuzione al quale si riferisce l'iscrizione aggiuntiva. Tuttavia, se non subisce modifica, può essere indicato con i numeri 99.99.

4.2 Diminuzione del reddito

4.2.1 Senza modifica del periodo di contribuzione

- 2403 Se si deve diminuire il reddito iscritto nel CI senza modificare il periodo di contribuzione, la differenza può essere iscritta «in meno». Al numero chiave per il genere di contribuzione (v. N. 2314) bisogna anteporre il numero chiave 1 (v. N. 2315). Invece delle cifre per i mesi vanno iscritti i numeri 99.99. Il reddito da sottrarre, nelle stampe del CI, va contrassegnato con il segno «meno» (–).

4.2.2 Con modifica simultanea della durata di contribuzione

- 2404 Se, oltre ad un reddito troppo elevato, è stata iscritta nel CI anche una durata di contribuzione errata, bisogna seguire le indicazioni dei N. 2405 e 2406.

4.3 Altre rettifiche

- 2405 Le altre rettifiche si eseguono stornando l'iscrizione errata con una registrazione «in meno» per poi eseguire l'iscrizione corretta. Si deve seguire lo stesso metodo se la procedura secondo i N. 2401–2403 potrebbe creare equivoci. Se invece

si tratta soltanto di correggere un numero d'affiliato, un numero chiave per il genere di contribuzione o la durata di contribuzione, l'iscrizione errata può essere sostituita con quella corretta.

- 2406 Per l'iscrizione «in meno», al numero chiave del genere di contribuzione bisogna anteporre il numero chiave 1, restando riservato il N. 2407. Inoltre, nella stampa del CI, l'importo del reddito deve essere contrassegnato dal segno «meno» (-).
- 2407 Per lo storno di un'iscrizione contraddittoria (v. N. 2408) il numero chiave per il genere di contribuzione va fatto precedere dal numero chiave 8 o 9, in conformità con il N. 2315.
- 2408 Un'iscrizione contraddittoria sussiste quando:
- il numero chiave per il genere di contribuzione ed eventualmente anche il numero chiave per la rettifica indicano un'iscrizione «in più» del reddito, mentre quest'ultimo è stato iscritto «in meno»;
 - il numero chiave per il genere di contribuzione ed eventualmente anche il numero chiave per la rettifica indicano un'iscrizione «in meno» del reddito, mentre quest'ultimo è stato iscritto «in più».
- Questo tipo di iscrizione può essere trovato soltanto per gli anni precedenti l'introduzione del controllo di plausibilità secondo il N. 2366 (di regola prima del 1980).

4.4 Correzioni da eseguire dopo la RCI

- 2409 Si rimanda ai N. 2715–2720.

5. Estratto del CI

5.1 Estratto del CI destinato agli assicurati

5.1.1 Diritti degli assicurati

- 2501 Gli assicurati e le persone in età di pensionamento soggette all'obbligo contributivo hanno il diritto di richiedere a tutte le casse che gestiscono un loro CI un estratto delle iscrizioni ivi effettuate. La richiesta va presentata in forma scritta o elettronica, indicando il numero d'assicurato.
- 2502 L'estratto del CI è gratuito.
- 2503 Gli assicurati possono anche richiedere alla cassa che esegua una ricapitolazione di tutti i CI. In questo caso vanno applicati i N. 2514–2517.

5.1.2 Consegna

- 2504 Per principio l'estratto del CI deve essere consegnato personalmente all'assicurato. La consegna a terzi è regolata dalla Circolare sull'obbligo del segreto e sulla comunicazione dei dati nell'AVS/AI/IPG/PC/AF (doc. 318.107.06).

5.1.3 Forma e contenuto

- 2505 L'estratto del CI deve avere il formato A4 orizzontale e deve rispettare le prescrizioni per la configurazione indicate nell'Allegato 5.
- La parte sinistra deve presentare il contenuto del CI nell'ordine seguente:
- il numero della cassa che tiene il CI (v. N. 2516);
 - il numero d'affiliato (v. N. 2308–2312, 2361 e 2611);
 - il codice del reddito composto dal numero chiave per il genere di contribuzione (v. N. 2314 e 2361) preceduto, se del caso, dal numero chiave indicativo delle iscrizioni «in meno» e di storno (v. N. 2315);

- la parte di accredito per compiti assistenziali (v. N. 2362);
- la durata di contribuzione (v. N. 2316 segg.);
- l'anno di contribuzione (v. N. 2324 segg. e 2360);
- il reddito (v. N. 2329 segg.)

La parte destra deve contenere le indicazioni seguenti:

- per i salariati il nome ed eventualmente il luogo del datore di lavoro;
- la designazione del genere di reddito desunto dai numero chiave per il genere di contribuzione e dai numeri d'affiliato particolari (v. N. 2309–2312, 2361 e 2611). I testi trilingue riportati nel modello di estratto di conto all'Allegato 7 sono obbligatori.

Nell'angolo superiore sinistro va indicato il nome del modulo «Estratto del conto individuale» ed in alto a destra il nome e l'indirizzo della cassa. Inoltre deve essere indicata la data di emissione e richiamata l'attenzione sul promemoria allegato o il testo analogo stampato sul retro del modulo stesso (v. N. 2506).

- 2506 Agli assicurati vanno fornite le spiegazioni necessarie (v. N. 2508) e indicati i rimedi giuridici (v. N. 2509) mediante un promemoria edito dal Centro d'informazione dell'AVS/AI. In alternativa, queste informazioni possono anche essere stampate, nella lingua desiderata, sul retro del modulo dell'estratto del CI.
- 2507 A meno che gli assicurati facciano una richiesta specifica diversa, la cassa può limitare il CI alle iscrizioni effettuate dopo la data d'emissione dell'ultimo CI richiesto. Il primo CI, invece, deve contenere tutte le iscrizioni.
- 2508 Sono considerate spiegazioni indispensabili p. es.
- la precisazione che per gli assicurati senza attività lucrativa il reddito iscritto nel CI corrisponde ai contributi AVS/AI/IPG pagati;
 - il fatto che l'estratto riporti le iscrizioni nel CI aggiornate fino alla fine dell'anno precedente;
 - l'indicazione che i mesi di contribuzione vengono iscritti soltanto a partire dal 1969 (per gli stranieri e, se del caso, anche gli Svizzeri) rispettivamente dal 1979 (Svizzeri);

- il significato dei diversi numeri chiave;
- il significato dei numeri 66, 77 e 99 al posto dei mesi di contribuzione;
- il fatto che per gli accrediti per compiti assistenziali venga iscritto soltanto il diritto agli stessi (non un importo per il reddito);
- avvertire gli assicurati che estratti di CI tenuti da altre casse vanno richiesti a queste casse (se non è stata richiesta una ricapitolazione dei conti) e che gli indirizzi delle stesse figurano sulle ultime pagine degli elenchi telefonici.

2509 Nell'indicazione dei rimedi giuridici bisogna precisare che, qualora non riconoscesse l'esattezza di un'iscrizione, l'assicurato può richiedere una rettifica entro 30 giorni dalla ricezione dell'estratto del CI.

5.1.4 Trattamento delle richieste di rettifica

2510 La cassa non deve essere troppo esigente per quanto riguarda l'aspetto formale delle richieste di rettifica. Ogni osservazione scritta che esprima dubbi o contesti il contenuto del CI va trattata come una richiesta di rettifica.

2511 Ogni richiesta di rettifica va esaminata con attenzione e non può essere tacitata con il pretesto della prescrizione secondo l'[articolo 16 LAVS](#). Se può essere provato che i contributi legalmente dovuti sono stati trattenuti da un datore di lavoro, i redditi corrispondenti devono essere iscritti nel CI, anche se il caso risale a parecchi anni addietro ed il datore di lavoro non ha mai versato i contributi. Allo stesso momento la cassa deve anche verificare se esiste la possibilità di recuperare i contributi arretrati dal datore di lavoro o di promuovere un'azione per il risarcimento dei danni. Il risultato di queste indagini va conservato nell'incarto.

2512 Rettifiche al CI possono essere fatte soltanto se la loro necessità è completamente provata o se è stato commesso un errore d'iscrizione evidente. Se mancano iscrizioni relative

alle indennità AD, il caso dev'essere chiarito con la SECO, Divisione assicurazione disoccupazione.

- 2513 La cassa si pronuncia in merito ad una richiesta di rettifica con una decisione impugnabile mediante opposizione e vi aggiunge, se del caso, un estratto del CI rettificato.

5.2 Riunione di estratti di CI destinata agli assicurati; panoramica dei conti aperti

- 2514 Gli assicurati possono richiedere, in ogni momento, alla cassa competente per la riscossione dei contributi o a un'altra cassa un estratto di tutti i CI tenuti a loro nome. La richiesta va presentata per iscritto indicando il numero d'assicurato. Vanno applicate le disposizioni previste ai N. 2504 segg.
- 2515 Le richieste provenienti dall'estero sono di competenza della Cassa Svizzera. Gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera e residenti all'estero possono richiedere una panoramica dei CI aperti anche presso una cassa situata in Svizzera.
- 2516 La cassa competente si procura gli estratti del CI secondo il N. 2517. In seguito, in base ai dati CI raccolti, stampa un estratto per ogni CI e ricapitola i dati in un unico documento, in ordine cronologico secondo gli anni di contribuzione, indicando il numero della cassa che tiene il CI alla sinistra di ogni riga. La panoramica dei conti aperti deve rispondere alle esigenze menzionate in allegato. La cassa trasmette il documento e la panoramica delle casse che gestiscono il CI (v. N. 2523 segg.) all'assicurato, facendogli notare che tutte le richieste d'informazione o gli eventuali reclami vanno indirizzati direttamente alla cassa che garantisce la gestione del relativo CI.

2517 Per la riunione degli estratti di CI (numero chiave ARC 97) si procede analogamente alla procedura per la RCI regolata ai N. 2704 segg. I dati riguardanti i CI sono trasmessi alla cassa richiedente in conformità alla cifra 2 delle DT.

5.3 Riunione di copie di CI destinate alle casse

2518 Se una cassa ha bisogno di informazioni sulle iscrizioni nel CI di un assicurato, si procura le copie di CI in conformità con il N. 2519.

2519 Per la riunione di copie di CI (numero chiave ARC 93) si procede analogamente alla procedura per la RCI regolata dai N. 2704 segg. I dati riguardanti i CI sono trasmessi alla cassa richiedente in conformità alla cifra 2 delle DT. Per ottenere anche i nomi dei datori di lavoro, si deve utilizzare il numero chiave ARC 98.

2520 Se si tratta di verificare se beneficiari di rendita di vecchiaia soggetti all'obbligo contributivo abbiano pagato il doppio del contributo minimo allo scopo di esentare i loro coniugi senza attività lucrativa e non ancora in età pensionabile dall'obbligo contributivo, si deve richiedere la riunione con il numero chiave ARC 93 o 98.

5.4 Riunione di copie di CI per la comunicazione di periodi di contribuzione svizzeri nell'ambito delle convenzioni

2521 Quando la Cassa svizzera deve comunicare, su richiesta di un istituto assicurativo estero, dati su periodi d'assicurazione e di contribuzione, lo fa procurandosi le copie di CI in conformità con il N. 2522.

2522 Per la riunione delle copie di CI (numero chiave ARC 94) si procede analogamente alla procedura per la RCI regolata dai N. 2704 segg. Inoltre si procede anche in conformità con il

N. 2712. I dati riguardanti i CI vanno trasmessi alla Cassa Svizzera in conformità alla cifra 2 delle DT.

5.5 Elenco delle casse che gestiscono i CI degli assicurati

- 2523 Gli assicurati possono richiedere, in ogni momento, alla cassa competente per la riscossione dei contributi o a un'altra cassa un estratto di tutti i CI tenuti a loro nome. La richiesta va presentata per iscritto indicando il numero d'assicurato.
- 2524 In quanto a forma e contenuto, l'elenco verrà stilato secondo il modello dell'InfoRegistro proposto dall'UCC sia su Internet che su Intranet.

6. Splitting in caso di divorzio

6.1 Ordine di splitting

- 2601 L'ordine di splitting va inoltrato all'UCC per i due coniugi separatamente, con il numero chiave ARC 95. Per la procedura d'annuncio si vedano i N. 3101 segg.
- 2602 Per la conferma dell'ordine e la sua notifica alle casse coinvolte si procede in modo analogo alla procedura per la RCI (v. N. 2704 segg.).
- 2603 Dopo aver eseguito lo splitting, tutte le iscrizioni nei CI dei due coniugi vanno trasmesse alla cassa committente in conformità alla cifra 2 delle DT.
- 2604 La cassa committente deve verificare, controllando i dati forniti nelle conferme d'ordine di splitting, che anche i CI nuovi eventualmente aperti con il numero d'assicurato del coniuge le siano annunciati dopo la divisione dei redditi. Se invece nel campo 18 (v. N. 2603) è indicato che non è stato eseguito uno splitting, cade anche la necessità di un nuovo CI per il coniuge.

- 2605 Se la cassa tiene già un CI per ognuno dei coniugi, questi CI vanno annunciati solo una volta anche se vengono trattati due mandati di splitting.
- 2606 I dati dell'ordine di splitting vanno conservati fino a quando si avrà la certezza che non esiste più la possibilità di iscrizioni tardive causate da controlli di datori di lavoro, da tassazioni definitive riguardanti i contributi personali o dall'ammortamento di contributi.
- 2607 Un ordine di splitting emesso per errore va revocato con il numero chiave ARC 96. In base all'annuncio dell'UCC, tutte le iscrizioni relative allo splitting (genere di contribuzione 8) per i coniugi vanno annullate e deve essere ristabilito lo stato originario del CI.
- 2608 Se un ordine di splitting è stato dato per un numero d'assicurato sbagliato o se contiene dei dati errati riguardanti gli anni relativi allo splitting o il numero d'assicurato del coniuge, quest'ordine va revocato. In seguito, con un nuovo ordine di splitting, si devono annunciare i dati corretti, tenendo conto del N. 3103.

6.2 Divisione dei redditi

- 2609 La divisione dei redditi e le relative iscrizioni nei CI sono regolamentate dalla Circolare sullo splitting in caso di divorzio.
- 2610 soppresso
1/12
- 2611 Come numero di conteggio viene indicato il numero d'assicurato del coniuge secondo il mandato di splitting e come numero chiave per il genere di contribuzione la cifra 8. Il campo «Durata di contribuzione» contiene degli zeri; nell'estratto del CI è vuoto.

- 2612 Per iscrivere il numero d'assicurato del coniuge in caso di splitting, la successione di cifre «756» può essere sostituita con il segno meno «-». Se l'estratto del CI dev'essere stampato, bisogna verificare che il segno «-» sia sostituito con la successione di cifre «756».
- 2613 Le iscrizioni conseguenti allo splitting, per i seguenti casi
1/12 particolari, vanno contrassegnate con il numero chiave seguente:
- 4 = reddito annuo medio determinante diviso per gli anni civili durante i quali uno dei coniugi ha beneficiato di una rendita d'invalidità;
 - 5 = redditi divisi già presi in considerazione per una rendita.

6.3 Iscrizioni effettuate ulteriormente nel CI

- 2614 I redditi retroattivi riguardanti gli anni sottoposti allo splitting che devono essere iscritti nel CI dopo l'esecuzione dell'ordine di splitting (costatati p. es. in occasione di un controllo dei datori di lavoro o di tassazioni definitive che riguardano i contributi personali) vanno dapprima iscritti sul CI della persona in questione e poi divisi. Questo vale anche per le iscrizioni «in meno», dove la parte da sottoporre allo splitting è da iscrivere «in più».
- 2615 Se si devono ammortizzare a posteriori contributi personali per anni per i quali la divisione è già avvenuta, quest'ultima deve essere stornata. Se, più tardi, l'ammortamento può essere compensato interamente o in parte con la rendita, si deve rettificare lo storno allora eseguito nel CI del coniuge con un'iscrizione corrispondente «in più».

7. Riunione dei CI (RCI)

7.1 In generale

- 2701 La cassa competente per
– la fissazione di una rendita AVS o AI,

- la restituzione di contributi in base all' [articolo 18 capoverso 3 LAVS](#),
 - la restituzione o il trasferimento di contributi in base ad una convenzione internazionale,
- incarica l'UCC della RCI per gli assicurati i cui redditi devono essere presi in considerazione. Una RCI non può essere effettuata con più di 6 mesi di anticipo. L'UCC invita le casse che tengono un CI ad eseguirne la chiusura ed a trasmettere il tutto alla cassa committente.

- 2702 Come ulteriore salvaguardia da versamenti in doppio, si deve ordinare una RCI anche se è chiaro che l'assicurato – i cui eventuali redditi teoricamente dovrebbero essere presi in considerazione al momento del calcolo della rendita – non ha mai pagato contributi.
- 2703 Se, dopo l'esecuzione di una RCI, vi sono ancora CI aperti per la medesima persona – p. es. sotto un altro numero d'assicurato –, bisogna comunicarlo all'UCC mediante lettera. L'UCC provvederà alla registrazione dei dati o ai collegamenti necessari, invierà un ordine di chiusura e di trasmissione del CI alle casse coinvolte e farà pervenire alla cassa committente una conferma della RCI complementare.

7.2 Ordine di RCI

- 2704 L'ordine di RCI va impartito all'UCC per mezzo dell'ARC. La procedura è regolata dai N. 3101 segg. Se, per un caso particolare, bisogna riunire i CI per due assicurati, si deve compilare un ordine per ciascuno di essi.

7.3 Conferma della RCI

- 2705 La cassa committente riceve dall'UCC una conferma che contiene i numeri delle casse che sono state incaricate di chiudere e trasmettere il CI dell'assicurato e, se del caso, anche i diversi numeri d'assicurato appartenenti allo stesso. La conferma contiene anche i dati elencati nelle DT.

2706 Nel caso di una prestazione l'UCC trasmette, se necessario, un'autorizzazione per l'apertura di un CI (v. N. 2202).

7.4 Ordine di chiusura e trasmissione del CI

2707 L'UCC fa pervenire alle casse che tengono un CI per l'assicurato un ordine di chiusura e di trasmissione del CI. Eccezione fanno le casse che secondo il registro centrale hanno utilizzato il numero chiave ARC 67 o 81 per aprire un CI. Anche questo tipo di CI può, tuttavia, essere oggetto di una RCI, con l'ausilio dei numeri chiave ARC 93 o 98.

2708 L'ordine contiene il numero chiave determinante per la RCI e i dati indicati nelle DT.

2709 Se la cassa committente tiene un CI per l'assicurato, anch'essa riceverà un ordine di chiusura e trasmissione.

7.5 Chiusura e trasmissione del CI

2710 Per una RCI in caso di prestazione, si deve chiudere il CI dopo avervi apportato tutte le iscrizioni fino alla data determinante per la chiusura (v. N. 3117) e dopo aver provveduto a bloccarle per altre RCI.

2711 Le iscrizioni nel CI che deve essere chiuso e che riguardano il periodo posteriore alla data di chiusura non saranno bloccate, ma resteranno attive in previsione della riapertura del CI secondo il N. 2202.

2712 L'ordine contiene indicazioni relative al domicilio in Svizzera. La cassa che tiene il CI deve procedere nella maniera seguente per determinare la durata di contribuzione esatta:

Codice 1 = la persona era domiciliata in Svizzera dal
al

– *Mandato*

Non è più necessario fare ricerche riguardanti le iscrizioni al CI corrispondenti a questo periodo. Soltanto per iscrizioni nel CI per periodi precedenti e seguenti quello del domicilio in Svizzera che cadono negli anni prima del 1969 va indicato il ramo d'attività.

Codice 2 = la persona non era domiciliata in Svizzera

– *Mandato*

In questo caso i CI devono, di regola, contenere la durata di contribuzione esatta per quanto riguarda gli anni dopo il 1969. Mentre per periodi prima del 1969 va indicato in ogni caso il ramo d'attività.

Codice 3 = Convenzioni con Germania, Finlandia e Norvegia.

– *Mandato*

Si veda il mandato per il codice 2.

2713 La cassa incaricata deve trasmettere i dati del CI alla cassa committente entro dieci giorni.

2714 Il CI va trasmesso alla cassa committente anche se non contiene alcuna iscrizione fino alla data di chiusura (v. N. 3117).

7.6 Iscrizioni e rettifiche da eseguire dopo una RCI

2715 La cassa incaricata che, dopo aver trasmesso il CI, deve apportare ulteriori iscrizioni o rettifiche per il periodo precedente la data di chiusura (v. N. 3117) deve aprire un CI aggiuntivo e trasmetterlo – indicando la persona avente diritto alle prestazioni – alla cassa committente. Contemporaneamente, bisogna bloccare le iscrizioni in questione per altre RCI.

2716 Se la cassa committente costata, prima della data di chiusura, che vi sono iscrizioni mancanti o da rettificare e queste

operazioni non sono di sua competenza, deve informare la cassa incaricata che poi procede secondo il N. 2715.

- 2717 Se è la cassa committente ad essere competente, essa procede alle iscrizioni sul suo CI e le blocca poi per altre RCI.
- 2718 Se, dopo aver aperto un CI per un assicurato, una cassa viene informata (v. N. 2212) che questo CI è già stato oggetto di una RCI da parte di un'altra cassa e costata che questo CI contiene iscrizioni per il periodo precedente la data di chiusura, deve procedere secondo l'osservazione 1 della cifra 1.43 delle DT XML.
- 2719 Se devono essere compensati contributi che sono già stati dichiarati irrecuperabili da un'altra cassa, si veda il N. 2716.
- 2720 Se la cassa committente costata, dopo aver ricevuto i CI, che in via eccezionale vanno presi in considerazione anche redditi del periodo seguente la data di chiusura, deve ordinare una seconda RCI con la data di chiusura corrispondente (v. N. 3117).

7.7 Revoca della RCI

- 2721 Un ordine di RCI emesso a torto va revocato con il numero chiave ARC 99, anche se la cassa committente è la sola a tenere un CI o se nessuna cassa tiene un CI. La procedura da seguire è indicata ai N. 3101 segg.
- 2722 Il blocco dei dati va annullato per gli anni (v. N. 2710) corrispondenti al periodo di pensionamento anticipato e il numero chiave del genere di contribuzione 7 va sostituito con il numero chiave appropriato. Inoltre i dati relativi alla RCI devono essere cancellati o bloccati. I dati di una RCI precedente, se sono stati archiviati a causa della RCI appena revocata, devono essere riattivati.

8. Modifica e cancellazione di dati memorizzati

- 2801 Una volta memorizzati i dati non devono essere né modificati né cancellati. Fanno eccezione i casi di cui ai N. 2405, 2607, 2722 e 2802.
- 2802 È permesso modificare:
- i nomi e il Paese d'origine, se queste modifiche devono essere fatte in base ad un annuncio dell'UCC;
 - il numero d'assicurato memorizzato quale rinvio, a condizione che in un collegamento circolare questo numero sia oggetto di una mutazione;
 - il numero della cassa/agenzia committente, se gli incarti della rendita sono trasmessi ad un'altra cassa.

3ª parte: Procedura per lo scambio di dati con l'UCC

1. Annunci delle casse all'UCC

1.1 Principi

3101 Tutti i dati riguardanti l'emissione di un CA, l'apertura di un CI o la registrazione della cassa che emette l'annuncio quale cassa che tiene il CI, così come quelli necessari per la RCI e l'ordine di splitting devono essere comunicati all'UCC. A quest'ultimo si può chiedere inoltre di riunire copie ed estratti di CI.

L'utilizzazione dell'UPI (Unique Person Identification) nell'ambito dell'armonizzazione dei registri fa sì che l'UCC, in generale, disponga dei dati personali dell'assicurato ancor prima che la cassa venga in contatto con quest'ultimo. Questi dati sono trasmessi all'UCC mediante lo scambio di dati con i registri delle persone della Confederazione (Infostar, SIMIC, VERA, Ordipro). Annunci (di rettifica) conformemente al capitolo 1.3 (in particolare le lett. d, e, f, g) sono possibili solo nei casi seguenti:

- iscrizione di persone non ancora registrate nell'UPI, p. es. nel caso di cittadini stranieri tenuti a pagare le imposte in Svizzera (su richiesta di un'autorità fiscale), di frontalieri o di figli residenti all'estero che danno diritto ad assegni familiari;
- rettifica di dati personali la cui registrazione originale nell'UPI non proviene da nessuna delle fonti seguenti: Infostar, SIMIC, VERA e Ordipro.

3102 La revoca di una RCI (numero chiave ARC 99) e un'eventuale nuova RCI per lo stesso assicurato, non devono far parte della stessa trasmissione di dati. Lo stesso vale per l'annullamento ed il nuovo annuncio di un ordine di splitting.

1.2 Forma dell'annuncio

3103 L'ARC va fatto secondo le DT XML.

1.3 Contenuto dell'annuncio (ARC)

a. Numero della cassa/agenzia

3104 Si deve indicare il numero della cassa che emette l'annuncio. Questo numero deve essere conforme a quello dell'elenco ufficiale degli indirizzi.

b. Riferimento interno della cassa

3105 Il riferimento interno può essere concepito dalla cassa stessa in base alle sue necessità.

c. Numero d'assicurato

3106 Se vi sono più CA, la cassa deve fare una copia di un documento d'identità ufficiale e trasmetterla, con una nota d'accompagnamento, all'UCC all'indirizzo indicato al N. 3402.

d. Indicazione del nome

3107 Per nome si intende il cognome (nome di famiglia) ufficiale e i nomi di battesimo ufficiali. Anche se può essere iscritto sul passaporto e sulla carta d'identità, il cognome d'affinità – non poggiando su alcuna base legale formale esplicita, ma derivando dal diritto consuetudinario ed essendo conosciuto solo in Svizzera – non è considerato quale nome ufficiale e non viene dunque iscritto nel registro di stato civile.

Per una migliore identificazione delle persone assicurate devono sempre essere trasmessi tutti i nomi di battesimo indicati nei documenti d'identità ufficiali.

- 3108 L'ortografia dei nomi deve essere conforme a quella usata nel registro di stato civile svizzero. Il cognome va separato dai nomi di battesimo che lo seguono con una virgola. Se il nome e il cognome richiedono più di 40 posizioni, i nomi di battesimo che non possono più essere scritti per esteso vanno abbreviati in modo intelligibile o eventualmente tralasciati del tutto.
- 3109 Nomi e cognomi di cittadini stranieri che non sono stati (ancora) confrontati ad alcun evento di stato civile in Svizzera vanno ripresi conformemente alle istruzioni dell'Ufficio federale della migrazione..
- 3110 Per tutte le persone senza nome di battesimo, si deve indicare NN al posto dello stesso.

e. Sesso

- 3111 Il sesso va designato con i numeri chiave seguenti:
1 = persona di sesso maschile,
2 = persona di sesso femminile.
Se, in casi eccezionali, il sesso di una persona straniera o apolide non è identificabile in base ai documenti d'identità ufficiali e non può neanche essere determinato con ulteriori indagini, il caso va sottoposto all'Ufficio federale dello stato civile, 3003 Berna.

f. Data di nascita

- 3112 La data di nascita – giorno, mese, anno – va annunciata come segue: 04.09.84
Se di una persona straniera, rifugiata o apolide si conosce soltanto l'anno di nascita, ma non la data precisa, per il giorno e il mese bisogna inserire due zeri nel campo R120. Per quanto riguarda il sistema XML l'informazione va inserita nel modo seguente: "Datumsgenauigkeit = Jahr".. Allo stesso

modo si procede anche se l'interessato acquisisce poi la nazionalità svizzera.

g. Paese d'origine

- 3113 Il Paese d'origine va indicato con il numero chiave tratto dalla tabella «I numeri chiave degli Stati» (318.106.11). Per gli apolidi bisogna utilizzare il numero chiave 998.

h. Motivo dell'annuncio

- 3114 Si deve indicare il motivo dell'annuncio con uno dei numeri chiave elencati nell'Allegato 1.

k. Avente diritto alla prestazione

- 3115 La persona avente diritto alla prestazione va designata con il numero chiave 1, se si tratta della persona per la quale è stato dato l'ordine della RCI. Se ciò non è il caso, si indica il numero chiave 0 (zero) che si dovrà completare – per uso interno della cassa committente – con il numero d'assicurato dell'avente diritto in questione. Se vi sono più persone aventi diritto alla prestazione, sono sufficienti le indicazioni per una sola di esse.

l. Data di chiusura

- 3116 Quale data di chiusura del CI indicare:
- l'anno precedente all'anno nel quale l'evento assicurato si verifica, se il reddito è preso in considerazione fino al 31 dicembre di quell'anno;
 - il mese che precede e l'anno nel quale si verifica l'evento assicurato, se anche il reddito ottenuto dopo il 31 dicembre dell'anno precedente è preso in considerazione;
 - il mese e l'anno di partenza nel caso di restituzione dei contributi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento.

Sia il mese che l'anno devono essere indicati con una cifra a 2 posizioni.

m. Data dell'ordine

3117 Va indicata la data alla quale la cassa ha dato l'ordine all'UCC.

n. Domicilio in Svizzera

3118 Perché possa essere determinata la durata di contribuzione esatta, alla cassa che tiene un CI devono essere fornite le indicazioni seguenti:

- codice d'informazione;
- durata del domicilio.

I dettagli sono regolati nelle DT XML.

o. Splitting in caso di divorzio

3119 Dando un ordine di splitting alle casse coinvolte bisogna fornire le seguenti indicazioni:

- il numero d'assicurato a tredici cifre del coniuge;
- gli anni da sottoporre allo splitting con, se del caso, i particolari numeri chiave relativi.

I dettagli sono regolati nelle DT XML.

2. Annunci dell'UCC alle casse

3201 L'UCC invia alle casse un avviso di ricevimento con l'indicazione di tutti gli ARC che ha evaso. I dettagli sono regolati nelle DT XML.

3202 Se un avviso di ricevimento reca la dicitura «ancora in via di elaborazione», la cassa non deve prendere alcuna iniziativa, a meno che riceva un avviso separato con le indicazioni ed istruzioni necessarie. In un avviso di ricevimento ARC

successivo l'UCC menzionerà di nuovo questo caso, o con un nuovo commento, o con l'indicazione che è stato evaso.

- 3203 Contemporaneamente all'avviso di ricevimento ARC la cassa riceverà i dati per la stampa del CA, l'autorizzazione per l'apertura del CI o la conferma della RCI o dell'ordine di splitting.

3. Rettifica dei dati

- 3301 Se la cassa costata che i dati comunicati dall'UCC contengono errori o non sono completi o se una verifica mostra che le generalità fornite dall'UCC sono errate, deve avvisare l'UCC con uno scritto indicante come riferimento la data dell'annuncio.
- 3302 Se l'avviso di ricevimento ARC contiene l'indicazione che la cassa tiene già, per il numero d'assicurato indicato, un CI per l'assicurato, la cassa deve confrontare i dati ARC forniti all'UCC con quelli di questo CI. Se non si tratta dello stesso CI, l'apertura del CI deve essere richiesta di nuovo, fornendo i dati corretti.

4. Annunci in sospeso

- 3401 La cassa deve comunicare all'UCC, per iscritto, gli annunci rimasti sospesi, se:
- entro 7 giorni lavorativi dall'annuncio ARC il caso non è stato menzionato in un avviso di ricevimento ARC;
 - un caso è segnalato, sull'avviso di ricevimento ARC, con la dicitura «ancora in via di elaborazione» e se entro 15 giorni lavorativi l'ARC non è stato evaso oppure la cassa non è stata invitata a procedere ad ulteriori indagini.
- 3402 Le domande, gli annunci e le comunicazioni così come tutta la corrispondenza riguardante la procedura devono essere inviati separatamente all'UCC all'indirizzo seguente:
Ufficio centrale di compensazione

Ufficio di controllo degli ARC
11211 Ginevra 28
Registrescentraux@zas.admin.ch

- 3403 Se i dati annunciati all'UCC non dovessero arrivare alla cassa destinataria, la cassa committente deve, su richiesta, essere in grado di fornire questi dati su supporto cartaceo.

4ª parte: Salvaguardia dei CI

1. In generale

4101 L'insieme dei CI deve essere periodicamente messo al riparo da qualsiasi catastrofe come fuoco, acqua, esplosioni, terremoti o eventi bellici in un luogo sicuro, situato al di fuori della cassa o dell'agenzia.

2. Sistema di protezione

2.1 Protezione annuale

4201 Ogni anno, dopo la chiusura delle iscrizioni nei CI, le casse devono mettere al sicuro, in un luogo adatto (p. es. cassaforte di una banca), una copia dei CI aggiornati insieme al relativo programma di lettura.

4202 La protezione dei dati annuale può essere fatta con supporti magnetici, supporti d'immagine (microfilm o microfiche) o dischi ottici (CD-ROM).

5ª parte: Entrata in vigore

5001 Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2010 e sostituiscono l'edizione del 1° luglio 2008.

Allegato 1: Numeri chiave ARC per gli annunci all'UCC

Senza CI	Con CI	Motivo dell'annuncio
1. Emissione di un CA		
11	21	<ul style="list-style-type: none"> • All'inizio dell'assoggettamento all'obbligo contributivo o • alla prima richiesta di accrediti per compiti assistenziali o • per l'esecuzione dello splitting in caso di divorzio (se l'assicurato non possiede ancora un CA);
13	–	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di prestazione da parte di una persona non soggetta all'obbligo contributivo
15	25	<ul style="list-style-type: none"> • Modifica o rettifica delle generalità
19		<ul style="list-style-type: none"> • Assegnazione di un numero d'assicurato ad una persona che non è soggetta all'obbligo contributivo e non beneficia di prestazioni
31	41	<ul style="list-style-type: none"> • Perdita del CA o CA logoro
33	43	<ul style="list-style-type: none"> • Alla presentazione di diversi CA con diversi numeri d'assicurato per una sola e unica persona
35	–	<ul style="list-style-type: none"> • In assenza di un CA prima di una RCI

Senza CI	Con CI	Motivo dell'annuncio
		2. Apertura di un CI senza l'emissione di un CA
		2.1 Per l'iscrizione di redditi costitutivi per il calcolo della rendita
–	61	Quando viene presentato un CA
–	63	In assenza di un CA o per motivi tecnici
–	65	Sulla base dell'ordine di chiusura e trasmissione del CI <ul style="list-style-type: none"> – alla RCI per la cassa incaricata – all'ordine di splitting per l'apertura di un CI per il coniuge
		2.2 Per l'iscrizione di redditi non più costitutivi per il calcolo della rendita
–	67	Per persone in età di pensionamento (ivi compresi gli anni di anticipo)
		3. Riunione dei CI (RCI)*
71	81	Nel caso di rendita AVS <ul style="list-style-type: none"> – per gli assicurati in età di pensionamento – per assicurati deceduti
75	85	Nel caso di rendita AI per assicurati che non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento
79	–	Nel caso di restituzione o trasferimento dei contributi

* Se le prestazioni sono fissate ancora in base al vecchio diritto, per la RCI rimangono valide le cifre ARC elencate nell'Allegato 4 sotto la cifra 1.

Senza CI	Con CI	Motivo dell'annuncio
		4. Altri annunci
92	–	Riunione degli estratti di CI (calcolo anticipato della rendita)
93	–	Riunione di copie di CI (senza indicazione del datore di lavoro)
94	–	Riunione di copie di CI per l'annuncio di periodi di contribuzione in Svizzera nell'ambito delle convenzioni (ad uso della Cassa Svizzera)
95	–	Ordine di splitting
96	–	Revoca dell'ordine di splitting
97	–	Riunione di estratti di CI destinata agli assicurati
98	–	Riunione degli estratti di CI (con indicazione del datore di lavoro)
99	–	Revoca dell'ordine di RCI

Allegato 2: Numeri chiave degli Stati

1. Elenco alfabetico degli Stati

2. Elenco numerico degli Stati

} Si veda il documento
318.106.11

Allegato 3: Numeri chiave utilizzati negli anni 1969–1975 per le scritture di rettifica nei CI

Dal 1969 al 1975 le iscrizioni di rettifica erano contrassegnate da un numero chiave ad una cifra, posto davanti al numero chiave per il genere di contribuzione (v. N. 2314). Questo numero chiave indicava le rettifiche seguenti:

- correzione in meno in riferimento al solo reddito = 1
- correzione in più in riferimento al periodo di contribuzione = 2
- correzione in meno in riferimento al periodo di contribuzione = 3
- correzione in meno in riferimento sia al reddito che al periodo di contribuzione = 5
- correzione in più del reddito con simultanea correzione in meno del periodo di contribuzione = 6
- correzione in meno del reddito con simultanea correzione in più del periodo di contribuzione = 7
- storno di un'iscrizione contraddittoria quando = 9
 - il numero chiave per il genere di contribuzione ed eventualmente la correzione indicano un'iscrizione «in più», quando invece il reddito è stato iscritto come importo «in meno»;
 - il numero chiave utilizzato per il genere di contribuzione e quello per la correzione indicano una correzione «in meno» del reddito, quando invece il reddito è stato iscritto come importo «in più».

Allegato 4: Numeri chiave ARC in vigore precedentemente

1. Numeri chiave ARC utilizzati dal 1972 al 1996 per la riunione dei CI (RCI)

Senza CI Con CI

73	83	Nel caso di rendite AVS per assicurati non aventi ancora raggiunto l'età pensionabile
77	–	Nel caso di rendite AI per il marito poi deceduto
91	–	Per la madre divorziata o nubile, per la determinazione di rendite per orfani o rendite per i figli

2. Numeri chiave ARC speciali utilizzati dal 1972 al 1987 dai datori di lavoro che tenevano i CI con il computer.

2.1 Emissione di un CA con apertura simultanea di un CI

22	All'inizio dell'assoggettamento all'obbligo contributivo
26	Nel caso di modifica o rettifica delle generalità di una persona soggetta all'obbligo contributivo
42	Nel caso di perdita del CA
44	Alla presentazione di <ul style="list-style-type: none"> – un CA con tutti i campi occupati – un CA logoro – più CA per la stessa persona – un CA recante un numero d'assicurato inferiore a undici cifre

2.2 Apertura di un CI senza emissione di un CA

62 Alla presentazione del CA

64 In assenza di un CA

66 In base all'ordine per la chiusura e la trasmissione del CI

2.3 RCI per donne di meno di 62 anni e uomini di meno di 65 anni, con simultanea riapertura di un CI

84 Nel caso di rendite di vecchiaia e per superstiti

86 Nel caso di rendite AI

3. Numeri chiave ARC utilizzati nel 2008 e nel 2009 in relazione con l'introduzione del nuovo numero d'assicurato

Senza CI Con CI

36

46

Primo rilascio di un (nuovo) CA in sostituzione della carta grigia

68

Prima apertura del CI sotto il nuovo numero d'assicurato

Allegato 5: Modello di estratto di CI rispettivamente della panoramica dei conti aperti

Il tipo di configurazione, il testo e la denominazione dei diversi generi di reddito utilizzati nei modelli delle pagine seguenti hanno carattere obbligatorio per tutte le casse. Si vedano i N. 2505 segg.

Auszug aus dem individuellen Konto
 Extrait du compte individuel
 Estratto del conto individuale

756.xxxx.xxxx.xx

Ausgleichskasse XY
 Caisse de compensation XY
 Cassa di compensazione XY

Brunner, Anton Hugo

Kassen-Nr. N° caisse N° cassa	12.04.1963	Heimatstaat/Etat d'origine/Stato d'origine: 100					Arbeitgeber oder Einkommensart Employeurs ou genre de revenu Datori di lavoro o genere del reddito
	1 (11 risp. 13 cifre)	2	3	4	5	6	
xxxxxx xxxxxx	xxxxxxxxxxx	xx	xx	xx-xx	xx	-xxxxxxxx A	Nicht erwerbstätiger Ehegatte im Ausland Freiwillige Versicherung für Auslandschweizer/innen Betreuungsgutschrift Name und allenfalls Ort des Arbeitgebers Arbeitslosenentschädigung IV-Taggeld EO-Entschädigung Taggeld der Militärversicherung Arbeitnehmer/in ohne beitragspflichtige/n Arbeitgeber/in Selbständigerwerbend Nichterwerbstätig Beitragsmarken Beitragspflichtiges Einkommen im Rentenalter Einkommensteil von früherem Ehegatten Einkommensteil an früheren Ehegatten Selbständigerwerbend in der Landwirtschaft
		4		xx-xx	xx	0 D	
	1111111111	0					
		1					
	999999xxxx	1					
	8888888888	1					
	7777777777	1					
	6666666666	1					
		2					
		3					
		4					
		5					
		7					
		8					
		18					
		9					
	Luogo e data						

1 Abrechnungsnummer Numéro d'affilié Numero di affiliato	3 Bruchteil der Betreuungsgutschrift Part aux bonifications d'assistance Parte degli accrediti d'assistenza	5 Beitragsjahr Année de cotisation Anno di contribuzione	Beachten Sie die Rückseite oder das beigelegte Merkblatt (Zutreffender Text eindrucken) Voir au verso ou le memento annexé (Imprimer le texte qui convient) Vedasi il retro o il promemoria allegato (Stampare il testo che conviene)
2 Einkommenscode Code revenu Codice reddito	4 Beitragsmonate (Beginn/Ende) Mois de cotisation (début/fin) Mesi di contribuzione (inizio/fine)	6 Einkommen Revenu Reddito	

Auszug aus dem individuellen Konto

Extrait du compte individuel

Estratto del conto individuale

756.xxxx.xxxx.xx

Ausgleichskasse XY

Caisse de compensation XY

Cassa di compensazione XY

Brunner, Anton Hugo

Kassen-Nr. N° caisse N° cassa	12.04.1963 1 (11 risp. 13 cifre)	Heimatstaat/Etat d'origine/Stato d'origine: 100					Arbeitgeber oder Einkommensart Employeurs ou genre de revenu Datori di lavoro o genere del reddito
		2	3	4	5	6	
xxxxxx xxxxxx	xxxxxxxxxxx 1111111111 999999xxxx 8888888888 7777777777 6666666666	xx 4 0 0 1 1 1 1 2 3 4 5 7 8 18 9	xx	xx-xx xx-xx	xx xx	-xxxxxxxx A 0 D	Conjoint non actif à l'étranger Assurance facultative des Suisses à l'étranger Bonification pour tâches d'assistance Nom et, cas échéant, lieu de l'employeur Indemnité de chômage Indemnité journalière AI Allocation pour perte de gain Indemnité journalière de l'Assurance militaire Salarié/e dont l'employeur n'est pas soumis à cotisations Personne de condition indépendante Personne sans activité lucrative Timbres-cotisations Revenu soumis à cotisations de personnes retraitées Part de revenu provenant du conjoint Part de revenu destinée au conjoint Personne de condition indépendante dans l'agriculture
	Luogo e data						

1 Abrechnungsnummer Numéro d'affilié Numero di affiliato	3 Bruchteil der Betreuungsgutschrift Part aux bonifications d'assistance Parte degli accrediti d'assistenza	5 Beitragsjahr Année de cotisation Anno di contribuzione	Beachten Sie die Rückseite oder das beigelegte Merkblatt (Zutreffender Text eindrucken) Voir au verso ou le memento annexé (Imprimer le texte qui convient) Vedasi il retro o il promemoria allegato (Stampare il testo che conviene)
2 Einkommenscode Code revenu Codice reddito	4 Beitragsmonate (Beginn/Ende) Mois de cotisation (début/fin) Mesi di contribuzione (inizio/fine)	6 Einkommen Revenu Reddito	

Auszug aus dem individuellen Konto

Extrait du compte individuel

Estratto del conto individuale

756.xxxx.xxxx.xx

Ausgleichskasse XY

Caisse de compensation XY

Cassa di compensazione XY

Brunner, Anton Hugo

Kassen-Nr. N° caisse N° cassa	12.04.1963 1 (11 risp. 13 cifre)	Heimatstaat/Etat d'origine/Stato d'origine: 100					Arbeitgeber oder Einkommensart Employeurs ou genre de revenu Datori di lavoro o genere del reddito
		2	3	4	5	6	
xxxxxx xxxxxx	xxxxxxxxxxx 1111111111 999999xxxx 8888888888 7777777777 6666666666	xx 4 0 0 1 1 1 1 2 3 4 5 7 8 18 9	xx	xx-xx xx-xx	xx xx	-xxxxxxxx A 0 D	Coniuge all'estero senza attività lucrativa Assicurazione facoltativa per gli Svizzeri dell'estero Accredito per compiti assistenziali Nome ed eventuale luogo del datore di lavoro Indennità di disoccupazione Indennità giornaliera dell'AI Indennità di perdita di guadagno Indennità giornaliera dell'assicurazione militare Salariato/a il cui datore di lavoro non è soggetto a contrib. Attività indipendente Persona senza attività lucrativa Marche assicurative Reddito soggetto a contribuzione di pensionati Parte del reddito proveniente da ex-coniugi Parte del reddito destinata a ex-coniugi Persona indipendente nell'agricoltura
	Luogo e data						

1 Abrechnungs- nummer Numéro d'affilié Numero di affiliato	3 Bruchteil der Betreuungsgutschrift Part aux bonifications d'assistance Parte degli accrediti d'assistenza	5 Beitragsjahr Année de cotisation Anno di contribuzione	Beachten Sie die Rückseite oder das beigelegte Merkblatt (Zutreffender Text eindrucken) Voir au verso ou le memento annexé (Imprimer le texte qui convient) Vedasi il retro o il promemoria allegato (Stampare il testo che conviene)
2 Einkommenscode Code revenu Codice reddito	4 Beitragsmonate (Beginn/Ende) Mois de cotisation (début/fin) Mesi di contribuzione (inizio/fine)	6 Einkommen Revenu Reddito	

Allegato 6: Prescrizioni per l'emissione dei certificati di assicurazione

1. Testi standard per il CA e la relativa lettera di supporto

1.1 Testo per il certificato di assicurazione AVS/AI in generale

Deutsch	Français	Italiano
<p><i>Guten Tag Herr Muster (frei)</i></p> <p>Wir freuen uns, Ihnen den aktuellen Versicherungsausweis AHV-IV zuzustellen. Sie sind bei der AHV und IV unter der angegebenen Versicherungsnummer angemeldet.</p> <p>Ihr Versicherungsausweis erleichtert Ihnen die Formalitäten im Zusammenhang mit der AHV und der IV: z. B. bei Stellenwechsel, Wechsel in die Selbständigkeit, bei der Anmeldung für die Altersrente oder für Leistungen der IV.</p> <p>Abweichungen von den bisherigen Namensschreibweisen können auftreten, weil die AHV/IV neu die offiziellen Daten des jeweils massgebenden Zivilstands- resp. Ausländerregisters und in Ausnahmefällen die Informationen eines gültigen Identitätsnachweises verwendet.</p> <p>Bei Unstimmigkeiten oder Ausweisverlust wenden Sie sich bitte umgehend an uns.</p> <p>Wenn Sie Fragen zu Ihrer Alters- oder Invalidenversicherung haben, geben wir Ihnen gerne Auskunft.</p> <p><i>Wir grüssen Sie freundlich (frei)</i></p>	<p><i>Madame, Monsieur (au choix)</i></p> <p>Vous trouverez ci-joint votre certificat d'assurance AVS/AI. C'est sous le numéro d'assuré susmentionné que vous êtes enregistré-e (au choix) à l'assurance-veillesse, survivants et invalidité.</p> <p>Votre certificat facilitera vos démarches administratives avec l'AVS ou l'AI en cas de changement d'activité ou lors d'une demande de prestations, par exemple.</p> <p>Comme l'AVS/AI utilise désormais les données officielles telles qu'elles figurent dans l'état civil ou le registre des étrangers ou, exceptionnellement, tire ces informations d'une pièce d'identité valable, il se peut que l'orthographe du nom diffère par rapport à celle figurant sur le certificat précédent.</p> <p>Nous vous remercions de nous signaler sans délai toutes erreurs ou la perte éventuelle de ce document.</p> <p>En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, (au choix) nos salutations distinguées</p>	<p><i>Egregio signor ..., Gentile signora ...</i></p> <p>in allegato trova il nuovo certificato di assicurazione AVS/AI. Lei è ora iscritto/a nel registro degli assicurati dell'AVS/AI sotto questo numero d'assicurato.</p> <p>Il certificato di assicurazione le faciliterà le pratiche relative all'AVS e all'AI, ad esempio in caso di cambiamento d'impiego, di avvio di un'attività lucrativa indipendente o di richiesta di una rendita di vecchiaia o di prestazioni AI.</p> <p>Poiché l'AVS/AI utilizza ora i dati ufficiali contenuti nel relativo registro di stato civile o degli stranieri e in casi eccezionali le informazioni fornite da un documento d'identità valido, non si possono escludere differenze rispetto alla grafia dei nomi usata finora.</p> <p>È invitato/a ad annunciare immediatamente ogni errore o lo smarrimento del certificato.</p> <p>Siamo volentieri a disposizione per ulteriori informazioni concernenti la sua assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e le inviamo cordiali saluti.</p>

1.2 Testo per il certificato di assicurazione AVS/AI in caso di ARC 15 o 25

Deutsch	Français	Italiano
<p><i>Guten Tag Herr Muster (frei)</i></p> <p>Wir freuen uns, Ihnen den aktuellen Versicherungsausweis AHV-IV zuzustellen. Sie sind bei der AHV und IV unter der angegebenen Versicherungsnummer angemeldet.</p> <p>Sie erhalten diesen Ausweis, weil Ihre Personalien geändert oder berichtigt wurden.</p> <p>Ihr Versicherungsausweis erleichtert Ihnen die Formalitäten im Zusammenhang mit der AHV und der IV: z. B. bei Stellenwechsel, Wechsel in die Selbständigkeit, bei der Anmeldung für die Altersrente oder für Leistungen der IV.</p> <p>Abweichungen von den bisherigen Namensschreibweisen können auftreten, weil die AHV/IV neu die offiziellen Daten des jeweils massgebenden Zivilstands- resp. Ausländerregisters und in Ausnahmefällen die Informationen eines gültigen Identitätsnachweises verwendet.</p> <p>Bei Unstimmigkeiten oder Ausweisverlust wenden Sie sich bitte umgehend an uns.</p> <p>Wenn Sie Fragen zu Ihrer Alters- oder Invalidenversicherung haben, geben wir Ihnen gerne Auskunft.</p> <p><i>Wir grüssen Sie freundlich (frei)</i></p>	<p><i>Madame, Monsieur, (au choix)</i></p> <p>Vous trouverez ci-joint votre nouveau certificat d'assurance AVS/AI qui annule et remplace le précédent. Ce nouveau certificat est établi parce que vos données personnelles ont changé ou ont été corrigées.</p> <p>Votre certificat facilitera vos démarches administratives avec l'AVS ou l'AI en cas de changement d'activité ou lors d'une demande de prestations, par exemple.</p> <p>Comme l'AVS/AI utilise désormais les données officielles telles qu'elles figurent dans l'état civil ou le registre des étrangers ou, exceptionnellement, tire ces informations d'une pièce d'identité valable, il se peut que l'orthographe du nom diffère par rapport à celle figurant sur le certificat précédent.</p> <p>Nous vous remercions de nous signaler sans délai toutes erreurs ou la perte éventuelle de ce document.</p> <p>En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, (au choix) nos salutations distinguées.</p>	<p><i>Egregio signor ..., Gentile signora ...,</i></p> <p>in allegato trova il nuovo certificato di assicurazione AVS/AI. Lei è ora iscritto/a nel registro degli assicurati dell'AVS/AI sotto questo numero d'assicurato.</p> <p>Le inviamo questo certificato perché i suoi dati personali sono stati modificati o corretti.</p> <p>Il certificato di assicurazione le faciliterà le pratiche relative all'AVS e all'AI, ad esempio in caso di cambiamento d'impiego, di avvio di un'attività lucrativa indipendente o di richiesta di una rendita di vecchiaia o di prestazioni AI.</p> <p>Poiché l'AVS/AI utilizza ora i dati ufficiali contenuti nel relativo registro di stato civile o degli stranieri e in casi eccezionali le informazioni fornite da un documento d'identità valido, non si possono escludere differenze rispetto alla grafia dei nomi usata finora.</p> <p>È invitato/a ad annunciare immediatamente ogni errore o lo smarrimento del certificato.</p> <p>Siamo volentieri a disposizione per ulteriori informazioni concernenti la sua assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e le inviamo cordiali saluti.</p>

1.3 Testo per il certificato di assicurazione AVS/AI in caso di ARC 31 o 41

Deutsch	Français	Italiano
<p><i>Guten Tag Herr Muster (frei)</i></p> <p>Wir freuen uns, Ihnen den aktuellen Versicherungsausweis AHV-IV zuzustellen. Sie sind bei der AHV und IV unter der angegebenen Versicherungsnummer angemeldet.</p> <p>Dieser Ausweis ersetzt Ihren bisherigen.</p> <p>Ihr Versicherungsausweis erleichtert Ihnen die Formalitäten im Zusammenhang mit der AHV und der IV: z. B. bei Stellenwechsel, Wechsel in die Selbständigkeit, bei der Anmeldung für die Altersrente oder für Leistungen der IV.</p> <p>Abweichungen von den bisherigen Namensschreibweisen können auftreten, weil die AHV/IV neu die offiziellen Daten des jeweils massgebenden Zivilstands- resp. Ausländerregisters und in Ausnahmefällen die Informationen eines gültigen Identitätsnachweises verwendet.</p> <p>Bei Unstimmigkeiten oder Ausweisverlust wenden Sie sich bitte umgehend an uns.</p> <p>Wenn Sie Fragen zu Ihrer Alters- oder Invalidenversicherung haben, geben wir Ihnen gerne Auskunft.</p> <p><i>Wir grüssen Sie freundlich (frei)</i></p>	<p><i>Madame, Monsieur, (au choix)</i></p> <p>Vous trouverez ci-joint votre nouveau certificat d'assurance AVS/AI qui annule et remplace le précédent.</p> <p>Votre certificat facilitera vos démarches administratives avec l'AVS ou l'AI en cas de changement d'activité ou lors d'une demande de prestations, par exemple.</p> <p>Comme l'AVS/AI utilise désormais les données officielles telles qu'elles figurent dans l'état civil ou le registre des étrangers ou, exceptionnellement, tire ces informations d'une pièce d'identité valable, il se peut que l'orthographe du nom diffère par rapport à celle figurant sur le certificat précédent.</p> <p>Nous vous remercions de nous signaler sans délai toutes erreurs ou la perte éventuelle de ce document.</p> <p>En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, (au choix) nos salutations distinguées.</p>	<p><i>Egregio signor ..., Gentile signora ...,</i></p> <p>in allegato trova il nuovo certificato di assicurazione AVS/AI. Lei è ora iscritto/a nel registro degli assicurati dell'AVS/AI sotto questo numero d'assicurato.</p> <p>Questo certificato sostituisce quello precedente.</p> <p>Il certificato di assicurazione le faciliterà le pratiche relative all'AVS e all'AI, ad esempio in caso di cambiamento d'impiego, di avvio di un'attività lucrativa indipendente o di richiesta di una rendita di vecchiaia o di prestazioni AI.</p> <p>Poiché l'AVS/AI utilizza ora i dati ufficiali contenuti nel relativo registro di stato civile o degli stranieri e in casi eccezionali le informazioni fornite da un documento d'identità valido, non si possono escludere differenze rispetto alla grafia dei nomi usata finora.</p> <p>È invitato/a ad annunciare immediatamente ogni errore o lo smarrimento del certificato.</p> <p>Siamo volentieri a disposizione per ulteriori informazioni concernenti la sua assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e le inviamo cordiali saluti.</p>

1.4 Testo per il certificato di assicurazione AVS/AI in caso di ARC 33 o 43

Deutsch	Français	Italiano
<p><i>Guten Tag Herr Muster (frei)</i></p> <p>Wir freuen uns, Ihnen den aktuellen Versicherungsausweis AHV-IV zuzustellen. Sie sind bei der AHV und IV unter der angegebenen Versicherungsnummer angemeldet.</p> <p>Dieser Ausweis ersetzt Ihre bisherigen Ausweise.</p> <p>Ihr Versicherungsausweis erleichtert Ihnen die Formalitäten im Zusammenhang mit der AHV und der IV: z. B. bei Stellenwechsel, Wechsel in die Selbständigkeit, bei der Anmeldung für die Altersrente oder für Leistungen der IV.</p> <p>Abweichungen von den bisherigen Namensschreibweisen können auftreten, weil die AHV/IV neu die offiziellen Daten des jeweils massgebenden Zivilstands- resp. Ausländerregisters und in Ausnahmefällen die Informationen eines gültigen Identitätsnachweises verwendet.</p> <p>Bei Unstimmigkeiten oder Ausweisverlust wenden Sie sich bitte umgehend an uns.</p> <p>Wenn Sie Fragen zu Ihrer Alters- oder Invalidenversicherung haben, geben wir Ihnen gerne Auskunft.</p> <p><i>Wir grüssen Sie freundlich (frei)</i></p>	<p><i>Madame, Monsieur, (au choix)</i></p> <p>Vous trouverez ci-joint votre nouveau certificat d'assurance AVS/AI qui annule et remplace les précédents.</p> <p>Votre certificat facilitera vos démarches administratives avec l'AVS ou l'AI en cas de changement d'activité ou lors d'une demande de prestations, par exemple.</p> <p>Comme l'AVS/AI utilise désormais les données officielles telles qu'elles figurent dans l'état civil ou le registre des étrangers ou, exceptionnellement, tire ces informations d'une pièce d'identité valable, il se peut que l'orthographe du nom diffère par rapport à celle figurant sur le certificat précédent.</p> <p>Nous vous remercions de nous signaler sans délai toutes erreurs ou la perte éventuelle de ce document.</p> <p>En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, (au choix) nos salutations distinguées.</p>	<p><i>Egregio signor ..., Gentile signora ...,</i></p> <p>in allegato trova il nuovo certificato di assicurazione AVS/AI. Lei è ora iscritto/a nel registro degli assicurati dell'AVS/AI sotto questo numero d'assicurato.</p> <p>Questo certificato sostituisce quelli precedenti.</p> <p>Il certificato di assicurazione le faciliterà le pratiche relative all'AVS e all'AI, ad esempio in caso di cambiamento d'impiego, di avvio di un'attività lucrativa indipendente o di richiesta di una rendita di vecchiaia o di prestazioni AI.</p> <p>Poiché l'AVS/AI utilizza ora i dati ufficiali contenuti nel relativo registro di stato civile o degli stranieri e in casi eccezionali le informazioni fornite da un documento d'identità valido, non si possono escludere differenze rispetto alla grafia dei nomi usata finora.</p> <p>È invitato/a ad annunciare immediatamente ogni errore o lo smarrimento del certificato.</p> <p>Siamo volentieri a disposizione per ulteriori informazioni concernenti la sua assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e le inviamo cordiali saluti.</p>

1.5 Istruzioni per la stampa del certificato di assicurazione

	<i>Versicherungsausweis AHV-IV Certificat d'assurance AVS-AI Certificato di assicurazione AVS-AI Certificat d'assicuranza AVS-AI Insurance Certificate</i>
MUSTER <small>Name / Nom / Cognome / Num / Name</small>	
HANS <small>Vorname / Prénom / Nome / Prenum / First Name</small>	
TT.MM.JJJJ <small>Geburtsdatum / Date de naissance / Data di nascita / Data da naschientscha / Date of birth</small>	
752.1234.5678.90 <small>Versichertennr. / N° d'assuré / N° d'assicurato / Nr dal segirà / Insurance Number</small>	

Testo scritto in grande: Arial, dimensione del carattere 10,
normale, in maiuscolo

Testo scritto in piccolo: Arial, dimensione del carattere 5, normale

Margine sinistro: 5 mm (allineato al margine sinistro del logo)
Margine superiore: 3 mm di distanza dalla parte grigia
Margine inferiore: 3 mm

Nota bene: L'anno deve sempre essere scritto per intero (4 cifre).

Allegato 7: soppresso

Allegato 8: Verifica del numero di controllo

A. Struttura del numero d'assicurato

xn-	xn-	xn-	xn-	xn-	xn-	xn-	xn-	xn-	xn-	xn-	xn-	xn-	xn		
12	11	10	.	9	8	7	6	.	5	4	3	2	.	1	
Codice nazionale				Numero a 9 cifre											Numero di controllo
7	5	6		1	2	3	4		5	6	7	8		9	7

B. Logica del numero di controllo

Il numero di controllo corrisponde all'ultima cifra (xn) ed è determinato nel modo seguente:

- le cifre del numero d'assicurato sono dapprima moltiplicate alternativamente per 3 e per 1, procedendo da destra a sinistra, a partire dalla penultima (xn-1). In seguito si sommano tutti i prodotti:
Somma intermedia = $(3x_{n-1}) + (1x_{n-2}) + (3x_{n-3}) \dots$
- Alla somma intermedia viene poi aggiunta la cifra mancante al raggiungimento del successivo multiplo di 10: questa cifra è il numero di controllo xn.

Osservazione:

Se la somma intermedia corrisponde a un multiplo di 10, il numero di controllo è 0.

C. Illustrazione del principio

Numero d'assicurato	7	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	→ ? ←
Moltiplicatore	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	
Risultato	7	15	6	3	2	9	4	15	6	21	8	27	← Somma intermedia: 123
Cifra mancante al raggiungimento del successivo multiplo di 10	130 è il multiplo di 10 successivo alla somma intermedia (123). La cifra mancante al raggiungimento del successivo multiplo di 10 è dunque 7 →											? = 7	

Allegato 9: Tabella relativa ai dati da comunicare all'UCC

La tabella si riferisce all'annuncio dei dati tramite record fissi secondo la cifra 1.221 delle DT.

I dati corrispondono alla situazione precedente l'introduzione dello scambio di dati mediante XML e non vengono più aggiornati - in particolare non sono stati adeguati al numero d'assicurato a tredici cifre.

Legenda dei segni utilizzati nelle colonne:

D = dati secondo la richiesta di CA (v. N. 1305–1307)

CA = dati secondo il CA

X = dati noti alla cassa

Motivo dell'annuncio	Campi da compilare nell'ARC							
	Record: 01					02		
	7	8 10 11	9	12 sen- za CI con CI		13	3 5 6	4
1. Emissione di un CA (con o senza apertura di un CI)								
1.1 All'inizio dell'assoggettamento all'obbligo di contribuzione oppure alla prima richiesta di accrediti per compiti assistenziali e per l'esecuzione dello splitting in caso di divorzio (se l'assicurato non possiede ancora un CA)		D	D	11	21			
1.2 Alla consegna di un libretto delle marche (se l'assicurato non possiede ancora un CA)		D	D	11	–			
1.3 Alla richiesta di una prestazione per una persona non soggetta all'obbligo contributivo (se l'assicurato non possiede ancora un CA)		D	D	13	–			
1.4 All'assegnazione del numero d'assicurato a persone che non sono soggette all'obbligo contributivo e non beneficiano di prestazioni		D	D	19	–			
1.5 Nel caso di modifica o rettifica delle generalità								
– con un CA								
– con numero d'assicurato		D	D	15	25	CA		
– senza numero d'assicurato		D	D	15	25	CA	CA	
– senza CA								
– il numero d'assicurato è noto		D	D	15	25	X	X	
– il numero d'assicurato non è noto		D	D	15	25		X	X
– se vi sono più CA, essi vanno dapprima collegati secondo la cifra 1.9								
1.6 In sostituzione di un CA smarrito		D	D	31	41			

Motivo dell'annuncio	Campi da compilare nell'ARC							
	Record: 01						02	
	7	8 10 11	9	12		13	3 5 6	4
			sen- za CI	con CI				
1.7 Alla presentazione di un CA i cui campi sono tutti occupati con numero d'assicurato	CA			33	43			
1.8 Alla presentazione di un CA logoro con numero d'assicurato	CA			33	43			
1.9 In presenza di più CA per la stessa persona (v. N. 1312, 3107 e 3118) con numero d'assicurato	CA			33	43	CA		
1.10 (soppresso)								
1.11 All'apertura di un CI quando la cassa vuole sostituire il CA esistente con uno nuovo	CA				43			
1.12 Dopo aver eseguito un ordine di splitting	CA			33	–			
1.13 In assenza del CA prima della RCI Dati complementari secondo il N. 1503: – il numero d'assicurato è noto – il numero d'assicurato non è noto		D	D	35	–		X X	X

Motivo dell'annuncio	Campi da compilare nell'ARC						
	Record: 01					02	
	7	8 10 11	9	12 sen- za CI	13 con CI	3 5 6	4
1.14 In assenza del numero d'assicurato, per gli annunci al registro centrale delle rendite (v. N. 1507)		X	X	35	–		
	Campi da compilare nell'ARC						
	Record: 01					02	
	7	8 10 11	9	12	13	3 5 6	
2. Apertura di un CI (senza emissione di un CA)							
2.1 Per l'iscrizione di redditi costitutivi per il calcolo della rendita							
– alla presentazione di un CA	CA			61			
– in assenza di un CA o per motivi tecnici – il numero d'assicurato è noto	X			63			
– All'ordine di chiusura e trasmissione del CI (con numero d'assicurato)	X			65			
2.2 Per persone in età di pensionamento con numero d'assicurato	X			67			

Motivo dell'annuncio	Campi da compilare nell'ARC								
	Record: 01					02			
	7	8 10 11	9	12	13	3 5 6			
3. Riunione dei CI (RCI) (con emissione simultanea di un nuovo CA) 3.1 Dati generali – in base a un CA con numero d'assicurato – in assenza di un CA si procede secondo il punto 1.13 3.2 Numero chiave ARC secondo Allegato 1 3.3 Dati particolari – quando l'avente diritto corrisponde all'assicurato del campo 7 record 01 – quando l'avente diritto è un'altra persona	CA								
					X				
		Campi da compilare nell'ARC							
		Record: 04							
		3	4 5	6	8		10– 18		
		1		X	X		X		
		0	X	X	X		X		
		Campi da compilare nell'ARC							
		Record: 01				04	05		
	7	8 10 11	12		6	10– 18	3	4– 36	
4. Revoca della RCI con numero d'assicurato	X		99		X				

Motivo dell'annuncio	Campi da compilare nell'ARC							
	Record: 01				04		05	
	7	8 10 11	12		6	10- 18	3	4- 36
5. Riunione di copie di CI – in base a un numero d'assicurato	CA		93					
6. Riunione di copie di CI per l'annuncio di periodi contributivi in Svizzera – in base a un numero d'assicurato	CA		94			X		
7a. Riunione di estratti di CI destinata agli assicurati – in base a un numero d'assicurato	CA		97					
7b. Riunione di estratti di CI – in base a un numero d'assicurato	CA		98					
7c. Riunione di estratti di CI (calcolo anticipato della rendita) in base a un numero d'assicurato	CA		92					
8. Ordine di splitting con numero d'assicurato	X		95				X	X
9. Revoca dell'ordine di splitting con numero d'assicurato	X		96				X	